Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0155(COD)

30.5.2023

EMENDAMENTI
1333 - 1718

Progetto di relazione
Javier Zarzalejos
(PE746.811v01-00)

Norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori

Proposta di regolamento
(COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD))

Emendamento 1333
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto ***delle vittime*** all'informazione	Diritto ***dei sopravvissuti*** all'informazione ***e al sostegno***

Or. en

Emendamento 1334
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto delle vittime all'informazione	Diritto delle vittime all'informazione ***e al sostegno***

Or. en

Emendamento 1335
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto ***delle vittime*** all'informazione	Diritto ***dei sopravvissuti*** all'informazione

Or. en

Emendamento 1336
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Chiunque risieda nell'Unione ***ha*** il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui ***risiede***, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che ***lo*** ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.	***Le vittime di materiale pedopornografico ospitato o diffuso nell'Unione o i loro rappresentanti e coloro che si trovano*** nell'Unione ***hanno*** il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui ***si trovano o da un'autorità coordinatrice di loro scelta***, informazioni ***facilmente comprensibili e accessibili*** sui casi ***conosciuti*** in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che ***li*** ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. ***Il diritto interessa sia le informazioni occasionali che quelle periodiche.*** Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili. ***Le informazioni in questione sono fornite nella lingua indicata dall'interessato.***

Or. en

Emendamento 1337
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che lo ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.	***Qualsiasi sopravvissuto, anche minore e, previo consenso del minore, un genitore del minore sopravvissuto o il suo rappresentante legale, residente*** nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, informazioni ***adeguate all'età*** sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che lo ritrae è

	segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12***, e di essere indirizzato ai servizi di sostegno***. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.

Or. en

Emendamento 1338
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che lo ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.	Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che lo ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili. ***Tali informazioni sono fornite ai richiedenti in modo riservato, facilmente comprensibile e accessibile.***

Or. en

Emendamento 1339
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Chiunque risieda nell'Unione ***ha*** il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui ***risiede***, informazioni sui casi in cui	***Le vittime di abusi residenti*** nell'Unione ***hanno*** il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui ***risiedono***,

la diffusione di materiale pedopornografico noto che ***lo*** ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.	informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che ***le*** ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili ***tramite personale adeguatamente formato per questo delicato compito***.

Or. en

Emendamento 1340
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Chiunque risieda nell'Unione ***ha*** il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui ***risiede***, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che ***lo*** ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.	***Le vittime residenti*** nell'Unione ***hanno*** il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui ***risiedono***, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che ***le*** ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12***, e di essere indirizzate ai servizi di sostegno***. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.

Or. en

Emendamento 1341
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto	***Le vittime hanno*** il diritto di ottenere, su

di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui ***risiede***, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che ***lo*** ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.	richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui ***risiedono***, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che ***le*** ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.

Or. en

Emendamento 1342
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'autorità coordinatrice provvede affinché i sopravvissuti, compresi i minori e i loro genitori, siano informati in merito ai servizi di sostegno ai sopravvissuti mediante i quali possono ricevere informazioni e sostegno adeguati all'età e attenti alla dimensione di genere.

Or. en

Emendamento 1343
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice trasmette la richiesta al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, e ne comunica i risultati ***all'autore della*** richiesta.	L'autorità coordinatrice trasmette la richiesta al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, e ne comunica i risultati ***alla vittima che ha presentato la*** richiesta.

Or. en

Emendamento 1344
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le vittime di abuso sessuale su minori o i loro rappresentanti e le persone residenti nell'Unione hanno il diritto di ottenere dall'autorità coordinatrice, su richiesta, informazioni sui diritti, sul sostegno e sull'assistenza delle vittime. Le informazioni sono adeguate all'età, accessibili e sensibili alla dimensione di genere e includono quantomeno:
	a) il tipo di assistenza che possono ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria o a un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica o sociale, e su una sistemazione alternativa;
	b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa a un reato e il ruolo da essi svolto in tali procedure;
	c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione;
	d) come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;
	e) come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento;
	f) come e a quali condizioni hanno diritto all'interpretazione e alla traduzione.

Or. en

Emendamento 1345
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Nel caso in cui la vittima o il suo rappresentante esprima la propria preferenza per una richiesta periodica, l'autorità coordinatrice trasmette senza indugio e in modo proattivo le informazioni di cui al paragrafo 3 al richiedente su base settimanale, dopo la prima risposta inviata, in tutti i nuovi casi di segnalazioni di cui al paragrafo 1. Le vittime o i rappresentanti delle vittime possono porre fine alla richiesta periodica in qualsiasi momento, mediante notifica all'autorità coordinatrice in questione.

Or. en

Emendamento 1346
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se del caso, la persona o l'entità che deve ricevere le informazioni per conto dell'autore della richiesta;	b) se del caso, la persona o l'entità ***che assiste o rappresenta formalmente la persona*** che deve ricevere le informazioni per conto dell'autore della richiesta***, con una prova verificabile dell'approvazione di quest'ultimo***;

Or. en

Emendamento 1347
Patrick Breyer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) elementi sufficienti a ***dimostrare l'identità dell'***autore della richiesta***.***	c) elementi sufficienti a ***verificare che il materiale pedopornografico in questione sia collegato all'***autore della richiesta***;***

Or. en

Emendamento 1348
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) un'indicazione per segnalare se si tratta di una richiesta occasionale o circoscritta a un determinato periodo di tempo.

Or. en

Emendamento 1349
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) se il prestatore ha riferito di aver rimosso o disabilitato l'accesso al materiale in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera i)***.***	d) se il prestatore ha riferito di aver rimosso o disabilitato l'accesso al materiale in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera i) ***e, in tal caso, tutte le informazioni correlate;***

Or. en

Emendamento 1350
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) se il prestatore ha riferito di aver rimosso ***o disabilitato l'accesso al*** materiale in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera i).	d) se il prestatore ha riferito di aver rimosso ***il*** materiale in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera i).

Or. en

Emendamento 1351
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) informazioni su servizi di sostegno ai sopravvissuti che siano adeguati all'età e attenti alla dimensione di genere, al fine di offrire al minore, alla famiglia e ai sopravvissuti un adeguato sostegno emotivo e psicosociale, nonché assistenza pratica e legale.

Or. en

Emendamento 1352
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

d bis) la presenza o meno di ricorsi in merito a tale rimozione e, in tal caso, tutte le informazioni correlate;

Or. en

Emendamento 1353
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) informazioni pertinenti, adeguate all'età, accessibili e sensibili alla dimensione di genere, sul sostegno e l'assistenza alle vittime all'interno della loro regione.

Or. en

Emendamento 1354
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto ***delle vittime*** all'assistenza e al sostegno per la rimozione	Diritto ***dei sopravvissuti*** all'assistenza e al sostegno per la rimozione

Or. en

Emendamento 1355
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto ***delle vittime*** all'assistenza e al sostegno per la rimozione	Diritto ***dei sopravvissuti*** all'assistenza e al sostegno per la rimozione

Or. en

Emendamento 1356
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting offrono ragionevole assistenza, su richiesta, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo compito impone di entrare in contatto con le vittime, ma i suddetti prestatori non sono formati in tal senso.

Emendamento 1357
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting offrono ragionevole assistenza, su richiesta, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae.	1. I prestatori di servizi di hosting offrono ragionevole assistenza, su richiesta, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto ***o nuovo*** che lo ritrae***, e chieda di procedere in tal senso in***

	modo tempestivo e, ove possibile e opportuno, di includere tali elementi nell'elenco degli indicatori utilizzati per impedirne l'ulteriore diffusione, da presentare all'autorità coordinatrice in conformità dell'articolo 36.

Or. en

Emendamento 1358
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting offrono ***ragionevole*** assistenza, su richiesta, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae.	1. I prestatori di servizi di hosting offrono ***adeguata*** assistenza, su richiesta, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae. ***L'assistenza è fornita da personale specificamente formato per interagire con le vittime di gravi abusi.***

Or. en

Emendamento 1359
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi ***di hosting*** offrono ragionevole assistenza, su richiesta, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae.	1. I prestatori di servizi ***della società dell'informazione interessati*** offrono ragionevole assistenza, su richiesta, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae.

Or. en

Emendamento 1360
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting offrono ragionevole assistenza, su richiesta, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere ***o disabilitare l'accesso a*** uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae.	1. I prestatori di servizi di hosting offrono ragionevole assistenza, su richiesta, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae.

Or. en

Emendamento 1361
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ciascuno Stato membro garantisce il funzionamento delle hotline, anche attraverso finanziamenti e sviluppo di capacità, affinché le vittime e le loro famiglie ricevano sostegno dall'autorità competente in modo tempestivo.

Or. en

Emendamento 1362
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Chiunque risieda nell'Unione ***ha*** il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui ***risiede, il*** sostegno ***del*** Centro dell'UE quando ***vuole*** che un prestatore di servizi di hosting rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che ***lo*** ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.	***Le vittime di materiale pedopornografico ospitato o diffuso nell'Unione, i loro rappresentanti o coloro che risiedono*** nell'Unione ***hanno*** il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui ***risiedono o dall'autorità coordinatrice di loro scelta, informazioni adeguate all'età e sensibili alla dimensione di genere sul*** sostegno ***per la rimozione, compreso il sostegno offerto dalle organizzazioni della società civile, dalle hotline e dal*** Centro dell'UE***,*** quando ***vogliono*** che un prestatore di servizi di hosting ***o un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e accessibili al pubblico*** rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che ***li*** ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.

Or. en

Emendamento 1363
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, il sostegno del Centro dell'UE quando vuole che un prestatore di servizi di hosting rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che ***lo*** ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le	***La vittima che risiede*** nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, il sostegno del Centro dell'UE quando vuole che un prestatore di servizi di hosting rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che ***la*** ritrae***, tenendo conto delle vulnerabilità della persona ritratta***. Le persone con

informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.	disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili. ***Tutti i professionisti che possono entrare in contatto con minori vittime di abusi sessuali online devono essere adeguatamente formati e in grado di riconoscere e affrontare le esigenze specifiche delle vittime.***

Or. en

Emendamento 1364
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, il sostegno del Centro dell'UE quando vuole ***che*** un prestatore di servizi di hosting ***rimuova o disabiliti l'accesso a*** uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.	Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, il sostegno del Centro dell'UE quando vuole ***da*** un prestatore di servizi di hosting uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili. ***Le informazioni sono fornite ai richiedenti in modo riservato, facilmente comprensibile e accessibile.***

Or. en

Emendamento 1365
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, il sostegno del Centro dell'UE quando vuole che un prestatore di servizi di hosting rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che ***lo*** ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.	***La vittima che risiede*** nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, il sostegno del Centro dell'UE quando vuole che un prestatore di servizi di hosting rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che ***la*** ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.

Or. en

Emendamento 1366
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, il sostegno del Centro dell'UE quando vuole che un prestatore di servizi di hosting rimuova ***o disabiliti l'accesso a*** uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.	Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, il sostegno del Centro dell'UE quando vuole che un prestatore di servizi di hosting rimuova uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.

Or. en

Emendamento 1367
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, il sostegno del Centro dell'UE quando vuole che un prestatore di servizi di hosting rimuova ***o disabiliti l'accesso a*** uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.	Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, il sostegno del Centro dell'UE quando vuole che un prestatore di servizi di hosting rimuova uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.

Or. en

Emendamento 1368
Alessandra Mussolini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1) Gli Stati membri dovranno prevedere un fondo di sostegno per le vittime di abusi. Tale fondo dovrà fornire assistenza legale e dovrà attivarsi solo dopo che il Centro dell'UE abbia comprovato un'effettiva violazione ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 1369
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 devono specificare l'elemento o gli elementi di materiale pedopornografico.	3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 devono specificare l'elemento o gli elementi di materiale pedopornografico ***e qualsiasi altra informazione pertinente***.

Or. en

Emendamento 1370
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la verifica che il prestatore abbia rimosso ***o disabilitato l'accesso all'***elemento o ***agli*** elementi, anche realizzando le ispezioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1;	b) la verifica che il prestatore abbia rimosso ***l'***elemento o ***gli*** elementi, anche realizzando le ispezioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 1371
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la verifica che il prestatore abbia rimosso ***o disabilitato l'accesso all'***elemento o ***agli*** elementi, anche realizzando le ispezioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1;	b) la verifica che il prestatore abbia rimosso ***l'***elemento o ***gli*** elementi, anche realizzando le ispezioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 1372
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) se necessario, l'informazione all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento della presenza di detto o detti elementi nel servizio, ai fini dell'emissione di un ordine di rimozione a norma dell'articolo 14**.**	d) se necessario, l'informazione all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento della presenza di detto o detti elementi nel servizio ***del prestatore***, ai fini dell'emissione di un ordine di rimozione a norma dell'articolo 14 ***e degli obblighi di cui all'articolo 21;***

Or. en

Emendamento 1373
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) le informazioni relative ai diritti, all'assistenza e al sostegno della vittima a norma dell'articolo 21.

Or. en

Emendamento 1374
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'utente che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento o il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 ter.

Or. en

Emendamento 1375
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 ter
	Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti di un prestatore di servizi di hosting o di un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero
	1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 21 bis, ogni utente ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento dei suoi dati

personali non conforme al presente regolamento o al regolamento (UE) 2016/679.

2. I procedimenti nei confronti di un prestatore di servizi di hosting o di un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero sono promossi dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito. In alternativa, tali procedimenti possono essere intentanti dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l'utente risiede abitualmente.

Or. en

Emendamento 1376
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale conservano i dati relativi al contenuto e altri dati trattati in relazione alle misure prese in conformità del presente regolamento, e i dati personali generati da tale processo, solo per una o più delle finalità seguenti, a seconda dei casi:	I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** conservano i dati relativi al contenuto e altri dati trattati in relazione alle misure prese in conformità del presente regolamento, e i dati personali generati da tale processo, solo per una o più delle finalità seguenti, a seconda dei casi:

Or. en

Emendamento 1377
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale conservano i dati relativi al contenuto e altri dati trattati in relazione alle misure prese in conformità del presente regolamento, e i dati personali generati da tale processo, solo per una o più delle finalità seguenti, a seconda dei casi:	I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** conservano i dati relativi al contenuto e altri dati trattati in relazione alle misure prese in conformità del presente regolamento, e i dati personali generati da tale processo, solo per una o più delle finalità seguenti, a seconda dei casi:

Or. en

Emendamento 1378
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale conservano i dati relativi al contenuto e altri dati trattati in relazione alle misure prese in conformità del presente regolamento, e i dati personali generati da tale processo, solo per una o più delle finalità seguenti, a seconda dei casi:	I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** conservano i dati relativi al contenuto e altri dati trattati in relazione alle misure prese in conformità del presente regolamento, e i dati personali generati da tale processo, solo per una o più delle finalità seguenti, a seconda dei casi:

Or. en

Emendamento 1379
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale conservano i dati relativi al contenuto e altri dati trattati in relazione alle misure prese in conformità del presente regolamento, e i dati personali generati da tale processo, solo per una o più delle finalità seguenti, a seconda dei casi:	I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** conservano i dati relativi al contenuto e altri dati trattati in relazione alle misure prese in conformità del presente regolamento, e i dati personali generati da tale processo, solo per una o più delle finalità seguenti, a seconda dei casi:

Or. en

Emendamento 1380
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) eseguire ***un ordine di rilevazione emesso a norma dell'articolo 7, o*** un ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 14;	a) eseguire un ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 14;

Or. en

Emendamento 1381
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) bloccare il conto dell'utente interessato, ovvero sospendere o porre fine al servizio offerto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1382
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) rispondere alle richieste delle autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie competenti, in conformità del diritto applicabile, di trasmettere loro le informazioni necessarie per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori, purché i dati relativi al contenuto e altri dati si riferiscano alla segnalazione trasmessa dal prestatore al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12.	e) rispondere alle richieste delle autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie competenti, in conformità del diritto applicabile, di trasmettere loro le informazioni necessarie per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori, purché i dati relativi al contenuto e altri dati si riferiscano alla segnalazione trasmessa dal prestatore al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. ***Tutte queste richieste sono registrate.***

Or. en

Emendamento 1383
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Con riguardo al primo comma, lettera a), il prestatore può anche conservare le informazioni nell'intento di migliorare l'efficacia e l'accuratezza delle tecnologie di rilevazione dell'abuso sessuale su minori online ai fini dell'esecuzione di un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti a norma dell'articolo 7. Ciò nondimeno il prestatore non memorizza dati personali a tal fine.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'EDPB e il GEPD ritengono, nel loro parere, che potrebbe essere difficile garantire nella pratica che nessun dato personale sia memorizzato a tal fine, in quanto i dati relativi al contenuto e altri dati trattati a fini di rilevazione possono essere considerati per la maggior parte dati personali.

Emendamento 1384
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Con riguardo al primo comma, lettera a), il prestatore può anche conservare le informazioni nell'intento di migliorare l'efficacia e l'accuratezza delle tecnologie di rilevazione dell'abuso sessuale su minori online ai fini dell'esecuzione di un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti a norma dell'articolo 7. Ciò nondimeno il prestatore non memorizza dati personali a tal fine.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1385
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Con riguardo al primo comma, lettera a), il prestatore può anche conservare le informazioni nell'intento di migliorare l'efficacia e l'accuratezza delle tecnologie di rilevazione dell'abuso sessuale su minori online ai fini dell'esecuzione di un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti a norma dell'articolo 7. Ciò	***soppresso***

nondimeno il prestatore non memorizza dati personali a tal fine.

Or. en

Emendamento 1386
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Con riguardo al primo comma, lettera a), il prestatore ***può anche conservare le informazioni nell'intento di migliorare l'efficacia e l'accuratezza delle*** tecnologie di rilevazione dell'abuso sessuale su minori online ai fini dell'esecuzione di un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti a norma dell'articolo 7***. Ciò nondimeno il prestatore non memorizza*** dati personali a tal fine.	Con riguardo al primo comma, lettera a), il prestatore ***che utilizza le proprie*** tecnologie di rilevazione dell'abuso sessuale su minori online ai fini dell'esecuzione di un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti a norma dell'articolo 7***, può anche conservare le informazioni nell'intento di migliorare l'efficacia e l'accuratezza di tali tecnologie, se i*** dati personali ***conservati in tal modo sono resi completamente anonimi. Nessun dato personale è conservato*** a tal fine.

Or. en

Motivazione

Parere EDPB-GEPD, paragrafi 94 e 95.

Emendamento 1387
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori conservano le informazioni di cui al paragrafo 1 non oltre il tempo necessario alla finalità applicabile e in ogni	I prestatori conservano ***in modo sicuro*** le informazioni di cui al paragrafo 1 non oltre il tempo necessario alla finalità applicabile

caso non oltre 12 mesi dalla data della segnalazione o della rimozione o disabilitazione dell'accesso, se precedente.	e in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data della segnalazione o della rimozione o disabilitazione dell'accesso, se precedente.

Or. en

Emendamento 1388
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori conservano le informazioni di cui al paragrafo 1 non oltre il tempo necessario alla finalità applicabile e in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data della segnalazione o della rimozione ***o disabilitazione dell'accesso***, se precedente.	I prestatori conservano le informazioni di cui al paragrafo 1 non oltre il tempo necessario alla finalità applicabile e in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data della segnalazione o della rimozione, se precedente.

Or. en

Emendamento 1389
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Queste garanzie devono segnatamente assicurare che le informazioni siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono conservate, che il livello di sicurezza sia elevato e che le informazioni siano cancellate allo scadere	I prestatori provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in modo ***cifrato o protette in modo altrettanto*** sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Queste garanzie devono segnatamente assicurare che le informazioni siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono conservate, ***che siano impediti l'accesso non autorizzato e il***

dei termini di conservazione applicabili. I prestatori riesaminano periodicamente tali garanzie e le adeguano ove necessario.	***trasferimento non autorizzato di tali dati personali e di altri dati,*** che il livello di sicurezza sia elevato e che le informazioni siano cancellate allo scadere dei termini di conservazione applicabili. I prestatori riesaminano periodicamente tali garanzie e le adeguano ove necessario.

Or. en

Emendamento 1390
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Queste garanzie devono segnatamente assicurare che le informazioni siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono conservate, che il livello di sicurezza sia elevato e che le informazioni siano cancellate allo scadere dei termini di conservazione applicabili. I prestatori riesaminano periodicamente tali garanzie e le adeguano ove necessario.	I prestatori provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Queste garanzie devono segnatamente assicurare che le informazioni siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono conservate, che il livello di sicurezza sia elevato***, che tutti gli accessi ai dati siano registrati*** e che le informazioni siano cancellate allo scadere dei termini di conservazione applicabili. I prestatori riesaminano periodicamente tali garanzie e le adeguano ove necessario.

Or. en

Emendamento 1391
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati istituiscono un punto di contatto unico per la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità coordinatrici, altre autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il Centro dell'UE ai fini dell'applicazione del presente regolamento.	1. ***Come indicato all'articolo 12 del regolamento sui servizi digitali,*** i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati istituiscono un punto di contatto unico per la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità coordinatrici, altre autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il Centro dell'UE ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1392
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il prestatore incarica il proprio rappresentante legale di fungere da referente, in sua aggiunta o sostituzione, per le autorità coordinatrici, altre autorità competenti degli Stati membri e la Commissione per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni emesse in relazione al presente regolamento***, compresi gli ordini di rilevazione, rimozione e blocco***.	3. Il prestatore incarica il proprio rappresentante legale di fungere da referente, in sua aggiunta o sostituzione altre autorità competenti degli Stati membri e la Commissione per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni emesse in relazione al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1393
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis

	Segnalazione pubblica in forma anonima di abusi sessuali su minori online
	1. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini abbiano la possibilità di segnalare in forma anonima il materiale pedopornografico e le attività di sfruttamento sessuale di minori alle organizzazioni non governative riconosciute, specializzate nella lotta contro il materiale pedopornografico.
	2. Gli Stati membri provvedono affinché le hotline operanti sul loro territorio siano autorizzate a visionare, valutare e trattare segnalazioni anonime di materiale pedopornografico.
	3. Gli Stati membri concedono alle hotline l'autorità di emettere avvisi di rimozione dei contenuti per i casi confermati di materiale pedopornografico.
	4. Gli Stati membri autorizzano le hotline a condurre su base volontaria la ricerca proattiva di materiale pedopornografico online.
	Or. en

Emendamento 1394
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [data - due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento ("autorità competenti").	1. Entro il [data - due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento***, per il conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento e per l'esecuzione della direttiva 2011/93/UE*** ("autorità competenti").

Or. en

Emendamento 1395
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro la data di cui al paragrafo 1 gli Stati membri designano una ***delle*** autorità competenti ***ad*** autorità coordinatrice delle questioni di abuso sessuale su minori ("autorità coordinatrice").	***Se*** gli Stati membri designano ***più di un'autorità competente, essi nominano*** una ***di queste*** autorità competenti ***come*** autorità coordinatrice delle questioni di abuso sessuale su minori ("autorità coordinatrice"). ***Se gli Stati membri designano un'unica autorità competente, quest'ultima è l'autorità coordinatrice.***

Or. en

Emendamento 1396
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice è competente per tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento nello Stato membro interessato, salvo se detto Stato membro ha assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti.	L'autorità coordinatrice è competente per tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento nello Stato membro interessato, salvo se detto Stato membro ha assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti. ***L'autorità coordinatrice è inoltre responsabile del coordinamento e dell'adeguamento delle tecniche di prevenzione, elaborate dal Centro dell'UE. L'autorità coordinatrice formula raccomandazioni e buone pratiche sul miglioramento delle abilità e delle competenze digitali, compresa l'alfabetizzazione mediatica, tra la popolazione attraverso la realizzazione di***

campagne di sensibilizzazione a livello nazionale, rivolte in particolare a genitori e minori, riguardanti l'individuazione e la prevenzione degli abusi sessuali sui minori online.

Or. en

Emendamento 1397
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice è competente per tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento nello Stato membro interessato, salvo se detto Stato membro ha assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti.	L'autorità coordinatrice è competente per tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento***, al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento e all'esecuzione della direttiva 2011/93/UE*** nello Stato membro interessato, salvo se detto Stato membro ha assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti.

Or. en

Emendamento 1398
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
All'autorità coordinatrice compete comunque di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a queste materie e di contribuire all'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del presente regolamento in tutta l'Unione.	All'autorità coordinatrice compete comunque di garantire il coordinamento ***e di vigilare sull'attuazione*** a livello nazionale in relazione a queste materie***, comprese le questioni relative alla prevenzione, all'educazione e alla sensibilizzazione, nonché di organizzare attività di formazione periodiche per i***

funzionari, anche presso le autorità di contrasto che trattano casi che coinvolgono minori, e di contribuire all'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del presente regolamento in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 1399
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
All'autorità coordinatrice compete comunque di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a queste materie e di contribuire all'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del presente regolamento in tutta l'Unione.	All'autorità coordinatrice compete comunque di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a queste materie***, comprese le questioni relative alla prevenzione, all'educazione e alla sensibilizzazione, nonché di organizzare attività di formazione periodiche per i funzionari, anche presso le autorità di contrasto che trattano casi che coinvolgono minori,*** e di contribuire all'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del presente regolamento in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 1400
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
All'autorità coordinatrice compete comunque di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a queste	All'autorità coordinatrice compete comunque di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a queste

materie e di contribuire all'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del presente regolamento in tutta l'Unione.	materie***, comprese le questioni relative alla prevenzione,*** e di contribuire all'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del presente regolamento ***e della direttiva 2011/93/UE*** in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 1401
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia designato o istituito un punto di contatto presso l'ufficio dell'autorità coordinatrice, che tratti le richieste di chiarimenti, i riscontri e altre comunicazioni in relazione a tutte le materie ***connesse all'applicazione ed esecuzione*** del presente regolamento sul suo territorio. Gli Stati membri rendono ***pubbliche*** le informazioni sul punto di contatto e ***le*** comunicano al Centro dell'UE. Essi tengono aggiornate queste informazioni.	5. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia designato o istituito un punto di contatto ***adeguatamente dotato di personale*** presso l'ufficio dell'autorità coordinatrice, che tratti le richieste di chiarimenti, i riscontri e altre comunicazioni in relazione a tutte le materie ***che contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo*** del presente regolamento ***e all'applicazione della direttiva 2011/93/UE*** sul suo territorio***, anche per le organizzazioni di fiducia che offrono assistenza alle vittime e che si occupano di istruzione e sensibilizzazione***. Gli Stati membri rendono ***ampiamente accessibili*** le informazioni sul punto di contatto ***tramite campagne di sensibilizzazione online e offline rispettose della dimensione di genere e adeguate all'età*** e comunicano ***tali informazioni*** al Centro dell'UE. Essi tengono aggiornate queste informazioni.

Or. en

Emendamento 1402
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Marcos Ros Sempere

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia designato o istituito un punto di contatto presso l'ufficio dell'autorità coordinatrice, che tratti le richieste di chiarimenti, i riscontri e altre comunicazioni in relazione a tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento sul suo territorio. Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sul punto di contatto e le comunicano al Centro dell'UE. Essi tengono aggiornate queste informazioni.	5. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia designato o istituito un punto di contatto presso l'ufficio dell'autorità coordinatrice, che tratti le richieste di chiarimenti, i riscontri e altre comunicazioni in relazione a tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento sul suo territorio. Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sul punto di contatto***, divulgano tali informazioni attraverso campagne di sensibilizzazione attente alla dimensione di genere in luoghi pubblici frequentati da minori, in particolare da ragazze,*** e le comunicano al Centro dell'UE. Essi tengono aggiornate queste informazioni.

Or. en

Emendamento 1403
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro due settimane dalla designazione delle autorità coordinatrici a norma del paragrafo 2, il Centro dell'UE istituisce un registro online delle autorità coordinatrici e relativi punti di contatto. Il Centro dell'UE pubblica regolarmente le modifiche del registro.	6. Entro due settimane dalla designazione delle autorità coordinatrici a norma del paragrafo 2, il Centro dell'UE istituisce un registro ***pubblico*** online delle autorità coordinatrici e relativi punti di contatto. Il Centro dell'UE pubblica regolarmente le modifiche del registro.

Or. en

Emendamento 1404
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasmetta certe informazioni o conoscenze tecniche sulle materie contemplate dal presente regolamento;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il testo soppresso non conferisce maggiore chiarezza alla proposta.

Emendamento 1405
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasmetta certe informazioni ***o conoscenze tecniche*** sulle materie contemplate dal presente regolamento;	a) trasmetta certe informazioni sulle materie contemplate dal presente regolamento***, tra cui conoscenze e competenze per quanto riguarda adeguate tecniche di prevenzione contro l'adescamento online di minori e la diffusione di materiale pedopornografico online***;

Or. en

Emendamento 1406
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) fornisca informazioni e competenze su un sostegno alle vittime sensibile alla dimensione di genere e adeguato all'età e sulla prevenzione degli abusi sessuali sui minori online;

Or. en

Emendamento 1407
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) presti assistenza per l'esame, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle misure di attenuazione disposte dal prestatore di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice richiedente;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il testo soppresso non conferisce maggiore chiarezza alla proposta.

Emendamento 1408
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) presti assistenza per l'esame, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle misure di attenuazione disposte dal prestatore di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice richiedente;	b) presti assistenza per l'esame, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle misure di attenuazione disposte dal prestatore di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice richiedente;

Or. en

Emendamento 1409
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) verifichi l'eventuale necessità di chiedere alle autorità nazionali competenti di emettere un ordine di rilevazione, un ordine di rimozione o un ordine di blocco nei confronti di un servizio rientrante nella giurisdizione dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice richiedente;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il testo soppresso non conferisce maggiore chiarezza alla proposta.

Emendamento 1410
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c) verifichi l'eventuale necessità di chiedere alle autorità nazionali competenti di emettere ***un ordine di rilevazione,*** un ordine di rimozione ***o un ordine di blocco*** nei confronti di un servizio rientrante nella giurisdizione dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice richiedente;	c) verifichi l'eventuale necessità di chiedere alle autorità nazionali competenti di emettere un ordine di rimozione nei confronti di un servizio rientrante nella giurisdizione dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice richiedente;

Or. en

Emendamento 1411
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) verifichi l'eventuale necessità di chiedere alle autorità nazionali competenti di emettere un ***ordine*** di rilevazione, un ordine di rimozione o un ordine di blocco nei confronti di un servizio rientrante nella giurisdizione dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice richiedente;	c) verifichi l'eventuale necessità di chiedere alle autorità nazionali competenti di emettere un ***mandato*** di rilevazione, un ordine di rimozione o un ordine di blocco nei confronti di un servizio rientrante nella giurisdizione dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice richiedente;

Or. en

Emendamento 1412
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) verifichi l'eventuale necessità di chiedere alle autorità nazionali competenti di emettere un ordine di rilevazione**,** un ordine di rimozione ***o un ordine di blocco*** nei confronti di un servizio rientrante nella giurisdizione dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice richiedente;	c) verifichi l'eventuale necessità di chiedere alle autorità nazionali competenti di emettere un ordine di rilevazione ***o*** un ordine di rimozione nei confronti di un servizio rientrante nella giurisdizione dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice richiedente;

Or. en

Emendamento 1413
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) verifichi l'efficacia dell'ordine di rilevazione o dell'ordine di blocco emesso su richiesta dell'autorità coordinatrice richiedente.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il testo soppresso non conferisce maggiore chiarezza alla proposta.

Emendamento 1414
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) verifichi l'efficacia ***dell'ordine di rilevazione o*** dell'ordine di ***blocco*** emesso su richiesta dell'autorità coordinatrice richiedente.	d) verifichi l'efficacia dell'ordine di ***rimozione*** emesso su richiesta dell'autorità coordinatrice richiedente.

Or. en

Emendamento 1415
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) metta a disposizione conoscenze e competenze per quanto concerne tecniche di prevenzione adeguate in funzione dell'età e del genere, contro l'adescamento di minori e la diffusione di materiale pedopornografico online.

Or. en

Emendamento 1416
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il Centro dell'UE presta questa assistenza a titolo gratuito nell'assolvimento dei suoi compiti e obblighi ai sensi del presente regolamento ***e nella misura in cui lo permettono le sue risorse e priorità***.	8. Il Centro dell'UE presta questa assistenza a titolo gratuito nell'assolvimento dei suoi compiti e obblighi ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

O quella in esame è una funzione del centro oppure non lo è.

Emendamento 1417
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Marcos Ros Sempere

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Il Centro dell'UE sostiene gli Stati membri all'atto di elaborare misure preventive e attente alla dimensione di genere, quali campagne di sensibilizzazione per combattere gli abusi sessuali sui minori, garantire un'educazione sessuale e relazionale completa in tutti gli istituti scolastici, introdurre programmi in materia di competenze digitali, alfabetizzazione digitale e sicurezza online nell'ambito dell'istruzione formale e garantire la piena disponibilità di servizi di sostegno specialistici, su misura in base al genere e all'età, per i minori sopravvissuti agli abusi sessuali e per i minori in situazioni vulnerabili.

Or. en

Emendamento 1418
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Nei suoi contatti con i sopravvissuti o in qualsiasi decisione che li riguardi, l'autorità coordinatrice opera in base a modalità adeguate all'età e rispettose della dimensione di genere, in modo da ridurre al minimo i rischi per i sopravvissuti, in particolare i minori, far fronte ai danni loro arrecati e soddisfarne le esigenze. L'autorità coordinatrice opera prestando attenzione alle vittime e alla dimensione di genere, conferendo priorità al riconoscimento e all'ascolto dei sopravvissuti, evitando la vittimizzazione secondaria e la ritraumatizzazione e

concentrandosi sistematicamente su sicurezza, diritti e benessere dei sopravvissuti, nonché sulle loro espresse esigenze e scelte, e provvede affinché ricevano un trattamento fondato sull'empatia e la sensibilità in base a modalità non giudicanti.

Or. en

Emendamento 1419
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Nella sua interazione con le vittime e i sopravvissuti o in qualsiasi decisione che li riguardi, l'autorità coordinatrice opera in modo da ridurre al minimo i rischi per le vittime e i sopravvissuti, in particolare i minori.

Or. en

Emendamento 1420
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 25 bis
	Cooperazione con terzi
	Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, compreso il conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, e al fine di promuovere la generazione e la condivisione di conoscenze in linea con

l'articolo 43, punto 6, l'autorità coordinatrice coopera con le organizzazioni e le reti in possesso di informazioni e competenze sulle questioni connesse alla prevenzione e alla lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, comprese le organizzazioni della società civile, le organizzazioni semipubbliche e i professionisti del settore.

Or. en

Emendamento 1421
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato assolvano i loro compiti ai sensi del presente regolamento con obiettività, imparzialità, trasparenza e tempestivamente, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Gli Stati membri provvedono affinché la propria autorità coordinatrice disponga di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate all'assolvimento dei suoi compiti.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato assolvano i loro compiti ai sensi del presente regolamento con obiettività, imparzialità, trasparenza e tempestivamente, nel pieno rispetto ***della totalità*** dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. ***Provvedono altresì affinché le rispettive autorità coordinatrici assolvano i loro compiti con il massimo rispetto e la massima sensibilità nei confronti delle vittime e dei loro rappresentanti, rivolgendo una particolare attenzione alla sicurezza e alle esigenze della vittima e alla necessità di evitarne la vittimizzazione secondaria.*** Gli Stati membri provvedono ***inoltre*** affinché la propria autorità coordinatrice disponga di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate all'assolvimento dei suoi compiti.

Or. en

Emendamento 1422
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) non subiscano pressioni esterne, né dirette né indirette;	c) non subiscano ***indebite*** pressioni esterne, né dirette né indirette***, fermo restando che a) la percezione di qualsiasi tipo di aiuto finanziario da parte dell'autorità coordinatrice e b) la sua appartenenza a una rete internazionale riconosciuta non ne pregiudicano l'indipendenza***;

Or. en

Emendamento 1423
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) non subiscano pressioni esterne, né dirette né indirette;	c) non subiscano ***indebite*** pressioni esterne, né dirette né indirette***, conformemente al diritto nazionale***;

Or. en

Emendamento 1424
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) non siano assegnati loro compiti connessi alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori diversi da	***soppresso***

quelli previsti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1425
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***non siano assegnati loro compiti connessi alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su*** minori ***diversi da quelli previsti dal presente regolamento***.	e) ***abbiano dimostrato competenze, capacità ed esperienze nell'ambito della lotta agli abusi sessuali online sui*** minori.

Or. en

Emendamento 1426
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità coordinatrici garantiscono che il proprio personale possegga le qualifiche, l'esperienza e le competenze tecniche richieste per l'esercizio dei suoi doveri.	4. Le autorità coordinatrici garantiscono che il proprio personale possegga le qualifiche, l'esperienza e le competenze tecniche richieste per l'esercizio dei suoi doveri ***a norma del presente regolamento***. ***Esse provvedono inoltre affinché i membri del personale che entrano in contatto con le vittime ricevano una formazione adeguata e frequente in materia di assistenza intersezionale alle vittime.***

Or. en

Emendamento 1427

Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il personale dirigente e altro personale delle autorità coordinatrici è tenuto, in virtù del diritto dell'Unione o nazionale, al segreto professionale sulle informazioni riservate cui ha avuto accesso nell'assolvimento dei propri compiti, sia durante che dopo il mandato. Gli Stati membri provvedono affinché il personale dirigente e altro personale sia sottoposto a norme che ne garantiscano l'assolvimento dei compiti con obiettività, imparzialità e in modo indipendente, specie in ordine alla nomina, al licenziamento, alla retribuzione e alle prospettive di carriera.	5. ***Fatta salva la legislazione nazionale o dell'Unione in materia di protezione degli informatori,*** il personale dirigente e altro personale delle autorità coordinatrici è tenuto, in virtù del diritto dell'Unione o nazionale, al segreto professionale sulle informazioni riservate cui ha avuto accesso nell'assolvimento dei propri compiti, sia durante che dopo il mandato. Gli Stati membri provvedono affinché il personale dirigente e altro personale sia sottoposto a norme che ne garantiscano l'assolvimento dei compiti con obiettività, imparzialità e in modo indipendente, specie in ordine alla nomina, al licenziamento, alla retribuzione e alle prospettive di carriera. ***Le autorità coordinatrici tengono conto dell'applicazione della direttiva 2021/93/UE sulla trasparenza delle retribuzioni.***

Or. en

Emendamento 1428
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Ove necessario per l'assolvimento dei loro compiti,*** le autorità coordinatrici esercitano, nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate, i	1. Le autorità coordinatrici esercitano, nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate, i poteri di indagine seguenti:

poteri di indagine seguenti:

Or. en

Emendamento 1429
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il potere di imporre a detti prestatori, e a chiunque agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, di trasmettere queste informazioni entro un termine ragionevole;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1430
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il potere di imporre a detti prestatori, e a chiunque agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, di trasmettere queste informazioni ***entro un termine ragionevole***;	a) il potere di imporre a detti prestatori, e a chiunque agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, di trasmettere queste informazioni ***senza indebito ritardo***;

Or. en

Emendamento 1431
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il potere di effettuare ispezioni in loco presso i locali che detti prestatori, o le altre persone di cui alla lettera a), usano per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di memorizzazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1432
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il potere di effettuare ispezioni in loco presso i locali che detti prestatori, o le altre persone di cui alla lettera a), usano per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione del presente	b) il potere di effettuare ispezioni ***a distanza e*** in loco***, o di chiedere che a disporle sia un'autorità giudiziaria del proprio Stato membro,*** presso i locali che detti prestatori, o le altre persone di cui alla lettera a), usano per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare,

regolamento in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di memorizzazione;	sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di memorizzazione;

Or. en

Emendamento 1433
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il potere di chiedere a qualsiasi membro del personale o rappresentante di detti prestatori, o delle altre persone di cui alla lettera a), di dare spiegazioni in merito a qualsiasi informazione relativa a una presunta violazione del presente regolamento, e di registrarne le risposte;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1434
Alessandra Mussolini

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il potere di chiedere a qualsiasi membro del personale o rappresentante di detti prestatori, o delle altre persone di cui alla lettera a), di dare spiegazioni in merito a qualsiasi informazione relativa a una presunta violazione del presente regolamento, e di registrarne le risposte;	c) ***in accordo con la legislazione nazionale,*** il potere di chiedere a qualsiasi membro del personale o rappresentante di detti prestatori, o delle altre persone di cui alla lettera a), di dare spiegazioni in merito a qualsiasi informazione relativa a una presunta violazione del presente regolamento, e di registrarne le risposte;

Or. it

Emendamento 1435
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il potere di chiedere informazioni***,*** ***anche*** per valutare ***se le misure prese in esecuzione di un ordine di rilevazione, di un ordine di rimozione o di un ordine di blocco sono conformi*** al presente regolamento.	d) il potere di chiedere informazioni per valutare ***la conformità*** al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1436
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il potere di chiedere informazioni, anche per valutare se le misure prese in esecuzione ***di un ordine di rilevazione,*** di un ordine di rimozione ***o di un ordine di blocco*** sono conformi al presente regolamento.	d) il potere di chiedere informazioni ***al prestatore di servizi***, anche per valutare se le misure prese in esecuzione di un ordine di rimozione sono conformi al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1437
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Gli Stati membri possono attribuire alle autorità coordinatrici poteri di indagine aggiuntivi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1438
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Ove necessario per l'assolvimento dei loro compiti,*** le autorità coordinatrici esercitano, nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate, i poteri di esecuzione seguenti:	1. Le autorità coordinatrici esercitano, nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate, i poteri di esecuzione seguenti:

Or. en

Emendamento 1439
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il potere di accettare gli impegni offerti da detti prestatori in relazione alla loro conformità al presente regolamento e di rendere tali impegni vincolanti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1440
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il potere di ordinare la cessazione delle violazioni del presente regolamento ***e, ove opportuno, di imporre misure correttive proporzionate e necessarie per la loro cessazione effettiva***;	b) il potere di ordinare la cessazione delle violazioni del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1441
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il potere di ordinare la cessazione delle violazioni del presente regolamento e***, ove opportuno,*** di imporre misure correttive proporzionate e necessarie per la loro cessazione effettiva;	b) il potere di ordinare ***misure specifiche per ottenere*** la cessazione delle violazioni del presente regolamento e di imporre misure correttive proporzionate e necessarie per la loro cessazione effettiva;

Or. en

Emendamento 1442
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il potere di imporre sanzioni pecuniarie, o di chiedere che ad imporle sia un'autorità giudiziaria del loro Stato membro, in conformità dell'articolo 35 per violazione del presente regolamento***,*** ***compreso per inosservanza di uno degli ordini emessi a norma dell'articolo 27 e***	c) il potere di imporre sanzioni pecuniarie, o di chiedere che ad imporle sia un'autorità giudiziaria del loro Stato membro, in conformità dell'articolo 35 per violazione del presente regolamento;

della lettera b);

Or. en

Emendamento 1443
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il potere di imporre sanzioni pecuniarie***, o di chiedere che ad imporle sia un'autorità giudiziaria del loro Stato membro,*** in conformità dell'articolo 35 per violazione del presente regolamento, compreso per inosservanza di uno degli ordini emessi a norma dell'articolo 27 e della lettera b);	c) il potere di imporre sanzioni pecuniarie in conformità dell'articolo 35 per violazione del presente regolamento, compreso per inosservanza di uno degli ordini emessi a norma dell'articolo 27 e della lettera b);

Or. en

Emendamento 1444
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il potere di disporre misure provvisorie ***volte a*** evitare ***il rischio di danno grave***.	e) il potere di adottare misure provvisorie ***adeguate, ragionevoli e proporzionate per*** evitare ***danni gravi***.

Or. en

Emendamento 1445
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono attribuire alle autorità coordinatrici poteri di esecuzione aggiuntivi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1446
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c) e d), le autorità coordinatrici dispongono dei poteri di esecuzione ivi stabiliti anche nei confronti delle altre persone di cui all'articolo 27 in caso di inosservanza di uno degli ordini emessi nei loro confronti a norma di detto articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1447
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità coordinatrici esercitano i poteri di esecuzione solo dopo aver fornito in tempo utile a dette altre persone tutte le informazioni pertinenti agli ordini, compresi il periodo di applicazione, le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora irrogabili in caso di inosservanza e le possibilità di ricorso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1448
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1449
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Ove necessario per l'assolvimento dei loro compiti,*** le autorità coordinatrici esercitano, nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate, i poteri di esecuzione aggiuntivi di cui al paragrafo 2, purché:	1. Le autorità coordinatrici esercitano, nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate, i poteri di esecuzione aggiuntivi di cui al paragrafo 2 ***del presente articolo***, purché:

Or. en

Emendamento 1450
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) la violazione persista***;***	b) la violazione persista ***e***

Or. en

Emendamento 1451
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) adottare e presentare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione;	i) adottare e presentare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione***, previa approvazione dell'autorità coordinatrice***;

Or. en

Emendamento 1452
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) chiedere all'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente dello Stato membro che le ha designate di ordinare la restrizione temporanea dell'acceso degli utenti del servizio interessato dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore sulla quale ha luogo la violazione, ove ritengano che:	b) chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che le ha designate di ordinare la restrizione temporanea dell'acceso degli utenti del servizio interessato dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore sulla quale ha luogo la violazione, ove ritengano che:

Or. en

Emendamento 1453
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la violazione persista e causi un danno grave;	ii) la violazione persista e causi un danno grave ***superiore al danno probabile recato agli utenti che si affidano al servizio per scopi legali***; ***e***

Or. en

Emendamento 1454
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le restrizioni temporanee sono disposte per un periodo di quattro settimane, fatta salva la possibilità che***, per ordine dell'***autorità giudiziaria competente***, l'autorità coordinatrice sia autorizzata a prorogare*** tale termine di ulteriori periodi della stessa durata, nel rispetto di un numero massimo di proroghe stabilito da detta autorità giudiziaria.	Le restrizioni temporanee sono disposte per un periodo di quattro settimane, fatta salva la possibilità che ***l'***autorità giudiziaria competente ***proroghi*** tale termine di ulteriori periodi della stessa durata, nel rispetto di un numero massimo di proroghe stabilito da detta autorità giudiziaria.

Or. en

Emendamento 1455
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il prestatore ha omesso di prendere ***le*** misure necessarie per far cessare la violazione;	a) il prestatore ha omesso di prendere misure necessarie ***e proporzionate*** per far cessare la violazione; ***e***

Or. en

Emendamento 1456
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le misure prese dalle autorità coordinatrici nell'esercizio dei loro poteri di indagine ed esecuzione di cui agli articoli 27**,** 28 ***e 29*** sono effettive, dissuasive e proporzionate, tenuto conto in particolare della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione o presunta violazione del presente regolamento cui si riferiscono, così come della capacità economica, tecnica e operativa del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati, ove applicabile.	1. Le misure prese dalle autorità coordinatrici nell'esercizio dei loro poteri di indagine ed esecuzione di cui agli articoli 27 ***e*** 28 sono effettive, dissuasive e proporzionate, tenuto conto in particolare della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione o presunta violazione del presente regolamento cui si riferiscono, così come della capacità economica, tecnica e operativa del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati, ove applicabile.

Or. en

Emendamento 1457
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione di cui agli articoli 27, 28 e 29 sia soggetto ad adeguate garanzie	2. Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione di cui agli articoli 27, 28 e 29 sia soggetto ad adeguate garanzie

previste dal diritto nazionale applicabile, nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. In particolare le misure di cui trattasi ***possono essere*** prese ***unicamente*** in conformità del diritto al rispetto della vita privata e dei diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al proprio fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le parti interessate.

previste dal diritto nazionale applicabile, nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. In particolare***,*** le misure di cui trattasi ***sono mirate, precise e*** prese in conformità del diritto al rispetto della vita privata e dei diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al proprio fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le parti interessate.

Or. en

Emendamento 1458
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione di cui agli articoli 27***,*** 28 ***e 29*** sia soggetto ad adeguate garanzie previste dal diritto nazionale applicabile, nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. In particolare le misure di cui trattasi possono essere prese unicamente in conformità del diritto al rispetto della vita privata e dei diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al proprio fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le parti interessate.	2. Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione di cui agli articoli 27 ***e*** 28 sia soggetto ad adeguate garanzie previste dal diritto nazionale applicabile, nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. In particolare le misure di cui trattasi possono essere prese unicamente in conformità del diritto al rispetto della vita privata e dei diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al proprio fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le parti interessate.

Or. en

Emendamento 1459
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità coordinatrici hanno facoltà di realizzare ispezioni del materiale accessibile al pubblico nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto ***o nuovo***, utilizzando gli indicatori contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, ***lettere*** a) ***e b), ove necessario per verificare se i prestatori di servizi di hosting rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate rispettano gli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento***.	Le autorità coordinatrici hanno facoltà di realizzare ispezioni del materiale accessibile al pubblico nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto, utilizzando gli indicatori contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, ***lettera*** a).

Or. en

Emendamento 1460
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità coordinatrici hanno facoltà di realizzare ispezioni del materiale accessibile al pubblico nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto ***o nuovo, utilizzando gli indicatori contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b)***, ove necessario per verificare se i prestatori di servizi di hosting rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate rispettano gli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.	Le autorità coordinatrici hanno facoltà di realizzare ispezioni del materiale accessibile al pubblico nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto, ove necessario per verificare se i prestatori di servizi di hosting rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate rispettano gli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1461

Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 32	***soppresso***
Notifica di materiale pedopornografico noto	
Le autorità coordinatrici hanno facoltà di notificare ai prestatori di servizi di hosting rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate la presenza nei loro servizi di uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto e di chiederne la rimozione o la disabilitazione dell'accesso, a titolo volontario.	
La richiesta indica chiaramente gli estremi dell'autorità coordinatrice che la inoltra e informazioni sul suo punto di contatto di cui all'articolo 25, paragrafo 5, le informazioni necessarie per identificare l'elemento o gli elementi del materiale pedopornografico noto interessato, ed è motivata. La richiesta indica altresì chiaramente che l'intervento del prestatore è a titolo volontario.	

Or. en

Motivazione

Qualsiasi individuo, azienda, organizzazione o ente dispone di questo potere. La presente disposizione non ha altro effetto se non quello di consentire alle autorità coordinatrici di inviare avvisi informali, spostando il processo decisionale dalle loro mani specializzate a quelle non specializzate dei prestatori. Le autorità coordinatrici dovrebbero piuttosto inviare ordini di rimozione.

Emendamento 1462
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità coordinatrici hanno facoltà di notificare ai prestatori di servizi di hosting rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate la presenza nei loro servizi di uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto e di chiederne la rimozione ***o la disabilitazione dell'accesso***, a titolo volontario.	Le autorità coordinatrici hanno facoltà di notificare ai prestatori di servizi di hosting rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate ***ai sensi dell'articolo 33*** la presenza***,*** nei loro servizi ***e in quelli di qualsiasi altro prestatore di servizi di hosting,*** di uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto e di chiederne la rimozione, a titolo volontario.

Or. en

Emendamento 1463
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il prestatore non ha nominato il rappresentante legale di cui all'articolo 24, hanno giurisdizione tutti gli Stati membri. Lo Stato membro che decida di esercitare la giurisdizione a norma del presente comma ne informa tutti gli altri Stati membri e provvede affinché sia rispettato il principio del ne bis in idem.	Se il prestatore ***che non ha lo stabilimento principale nell'Unione*** non ha nominato il rappresentante legale di cui all'articolo 24, hanno giurisdizione tutti gli Stati membri. Lo Stato membro che decida di esercitare la giurisdizione a norma del presente comma ne informa tutti gli altri Stati membri e provvede affinché sia rispettato il principio del ne bis in idem.

Or. en

Emendamento 1464
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli utenti hanno il diritto di proporre reclamo contro i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati per presunta violazione del presente regolamento presso l'autorità coordinatrice designata dallo Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti.	1. Gli utenti ***e qualsiasi organismo, organizzazione o associazione incaricati di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento*** hanno il diritto di proporre reclamo contro i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati per presunta violazione del presente regolamento presso l'autorità coordinatrice designata dallo Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti.

Or. en

Emendamento 1465
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli utenti hanno il diritto di proporre reclamo contro i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati per presunta violazione del presente regolamento presso l'autorità coordinatrice designata dallo Stato membro ***in cui risiedono o sono stabiliti***.	1. Gli utenti hanno il diritto di proporre reclamo contro i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati per presunta violazione del presente regolamento presso l'autorità coordinatrice designata dallo Stato membro ***di loro scelta***.

Or. en

Emendamento 1466
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno il diritto di essere

ascoltate e di ricevere informazioni adeguate sullo stato del reclamo, conformemente al diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1467
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'autorità coordinatrice offre meccanismi di facile utilizzo per la trasmissione in forma anonima di informazioni sulle violazioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1468
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità coordinatrici prevedono meccanismi ***a misura di minore*** per proporre reclamo a norma del presente articolo e adottano un approccio ***rispettoso delle esigenze dei minori*** quando trattano reclami ***da questi proposti***, tenendo debito conto dell'età, della maturità, delle opinioni, delle necessità e delle preoccupazioni ***del minore*** interessato.	2. Le autorità coordinatrici prevedono meccanismi ***appropriati in funzione dell'età e accessibili*** per proporre reclamo a norma del presente articolo e adottano un approccio ***adeguato all'età e sensibile alla dimensione di genere*** quando trattano reclami, tenendo debito conto dell'età, della maturità, delle opinioni, delle necessità e delle preoccupazioni ***dell'***interessato. ***Il trattamento dei reclami tiene conto della dovuta diligenza e fornisce le informazioni necessarie al denunciante.***

Or. en

Emendamento 1469
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli utenti hanno la possibilità di proporre reclamo contro i prestatori di servizi della società dell'informazione per presunta violazione del presente regolamento presso organizzazioni non governative riconosciute specializzate nella lotta contro il materiale pedopornografico online, tra cui le hotline.

Or. en

Emendamento 1470
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 34 bis
	Azioni rappresentative
	All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori è aggiunto quanto segue: "Regolamento xxxx/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori"

Or. en

Emendamento 1471
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 34 bis
	Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
	La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.

Or. en

Emendamento 1472
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni irrogate per violazione del presente regolamento non superi il 6 % del ***reddito o*** fatturato ***globale*** annuo del prestatore nell'esercizio contabile precedente.	2. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni irrogate per violazione del presente regolamento non superi il 6 % del fatturato annuo ***mondiale*** del prestatore nell'esercizio contabile precedente.

Or. en

Motivazione

Allineamento al regolamento sui servizi digitali.

Emendamento 1473
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le sanzioni per comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, per mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti o per inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco non superano ***l'1 %*** del reddito o fatturato globale annuo del prestatore ***o delle altre persone di cui all'articolo 27***.	3. Le sanzioni per comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, per mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti o per inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco non superano ***il 3 %*** del reddito o fatturato globale annuo del prestatore.

Or. en

Emendamento 1474
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le sanzioni per comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, per mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti o per inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco non superano l'1 % del ***reddito o*** fatturato ***globale*** annuo del prestatore o delle altre persone di cui all'articolo 27.	3. Le sanzioni per comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, per mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti o per inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco non superano l'1 % del fatturato annuo ***mondiale*** del prestatore o delle altre persone di cui all'articolo 27.

Or. en

Motivazione

Allineamento al regolamento sui servizi digitali.

Emendamento 1475
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora non superi il 5 % del fatturato globale giornaliero medio del prestatore ***o delle altre persone di cui all'articolo 27*** nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.	4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora non superi il 5 % del fatturato globale giornaliero medio del prestatore nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

Or. en

Emendamento 1476
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora non superi il 5 % del fatturato ***globale*** giornaliero medio del prestatore o delle altre persone di cui all'articolo 27 nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.	4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora non superi il 5 % del fatturato ***mondiale*** giornaliero medio del prestatore o delle altre persone di cui all'articolo 27 nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

Or. en

Emendamento 1477

Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni irrogate per violazione del presente regolamento non incoraggino un eccesso di segnalazioni o la rimozione di materiale non pedopornografico.

Or. en

Emendamento 1478
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni irrogate per violazione del presente regolamento non incoraggino un eccesso di segnalazioni o la rimozione di materiale non pedopornografico.

Or. en

Emendamento 1479
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 35 bis
	Indennizzo
	Gli utenti e qualsiasi organismo, organizzazione o associazione incaricati

di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento hanno il diritto, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione, di chiedere un risarcimento ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati, per qualsiasi danno o perdita subiti a seguito di un'infrazione commessa da detti prestatori degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1480
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 35 bis
	Indennizzo
	Gli utenti e qualsiasi organismo, organizzazione o associazione incaricati di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento hanno il diritto, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione, di chiedere un risarcimento ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati, per qualsiasi danno o perdita subiti a seguito di un'infrazione commessa da detti prestatori degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1481
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Identificazione e trasmissione di materiale pedopornografico	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1482
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) elementi specifici di materiale ***e trascrizioni di conversazioni*** che, previa valutazione diligente, ***hanno esse stesse, o*** le autorità giudiziarie ***o autorità amministrative indipendenti*** competenti di uno Stato membro***,*** identificato come materiale pedopornografico ***o adescamento di minori***, a seconda dei casi, affinché il Centro dell'UE generi indicatori in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;	a) elementi specifici di materiale ***in forma anonima*** che, previa valutazione diligente, le autorità giudiziarie competenti di uno Stato membro ***hanno*** identificato come materiale pedopornografico, a seconda dei casi, affinché il Centro dell'UE generi indicatori in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1483
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) elementi specifici di materiale ***e trascrizioni di conversazioni*** che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o	a) elementi specifici di materiale che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità

le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico ***o adescamento di minori***, a seconda dei casi, ***affinché*** il Centro dell'UE ***generi indicatori in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3***;	amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico, a seconda dei casi, ***per*** il Centro dell'UE;

Or. en

Emendamento 1484
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) elementi specifici di materiale ***e trascrizioni di conversazioni*** che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico ***o adescamento di minori***, a seconda dei casi, affinché il Centro dell'UE generi indicatori in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;	a) elementi specifici di materiale che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico, a seconda dei casi, affinché il Centro dell'UE generi indicatori in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1485
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) identificatori uniformi di risorse	***soppresso***

esatti indicanti elementi specifici di materiale che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico, ospitati da prestatori di servizi di hosting che non offrono servizi nell'Unione e che non è possibile rimuovere a causa del rifiuto dei prestatori di rimuoverli o di disabilitarne l'accesso e della mancanza di cooperazione delle autorità competenti del paese terzo che ha la giurisdizione, affinché il Centro dell'UE stili un elenco di identificatori uniformi di risorse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1486
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***identificatori uniformi di risorse esatti indicanti*** elementi specifici di materiale che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico, ***ospitati da prestatori di servizi di hosting che non offrono servizi nell'Unione e che non è possibile rimuovere a causa del rifiuto dei prestatori di rimuoverli o di disabilitarne l'accesso e della mancanza di cooperazione delle autorità competenti del paese terzo che ha la giurisdizione, affinché*** il Centro dell'UE ***stili un elenco di identificatori uniformi di risorse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3***.	b) elementi specifici di materiale che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico, ***a seconda dei casi, per*** il Centro dell'UE.

Or. en

Emendamento 1487
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) identificatori uniformi di risorse esatti indicanti elementi specifici di materiale che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico, ospitati da prestatori di servizi di hosting che non offrono servizi nell'Unione e che non è possibile rimuovere a causa del rifiuto dei prestatori di rimuoverli ***o di disabilitarne l'accesso*** e della mancanza di cooperazione delle autorità competenti del paese terzo che ha la giurisdizione, affinché il Centro dell'UE stili un elenco di identificatori uniformi di risorse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3.	b) identificatori uniformi di risorse esatti indicanti elementi specifici di materiale che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico, ospitati da prestatori di servizi di hosting che non offrono servizi nell'Unione e che non è possibile rimuovere a causa del rifiuto dei prestatori di rimuoverli e della mancanza di cooperazione delle autorità competenti del paese terzo che ha la giurisdizione, affinché il Centro dell'UE stili un elenco di identificatori uniformi di risorse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1488
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché le	Gli Stati membri provvedono affinché le

autorità coordinatrici che hanno designato ricevano senza indebito ritardo ***il*** materiale identificato come materiale pedopornografico***, le trascrizioni di conversazioni identificate come adescamento di minori e gli identificatori uniformi di risorse identificati*** da un'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente diversa dall'autorità coordinatrice, per trasmissione al Centro dell'UE a norma del primo comma.	autorità coordinatrici che hanno designato ricevano senza indebito ritardo ***copie cifrate del*** materiale identificato come materiale pedopornografico da un'autorità giudiziaria competente diversa dall'autorità coordinatrice, per trasmissione al Centro dell'UE a norma del primo comma.

Or. en

Emendamento 1489
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato ricevano senza indebito ritardo il materiale identificato come materiale pedopornografico***, le trascrizioni di conversazioni identificate come adescamento di minori e gli identificatori uniformi di risorse identificati*** da un'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente diversa dall'autorità coordinatrice, per trasmissione al Centro dell'UE a norma del primo comma.	Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato ricevano senza indebito ritardo il materiale identificato come materiale pedopornografico da un'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente diversa dall'autorità coordinatrice, per trasmissione al Centro dell'UE a norma del primo comma.

Or. en

Emendamento 1490
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato ricevano senza indebito ritardo il materiale identificato come materiale pedopornografico***, le trascrizioni di conversazioni identificate come adescamento di minori*** e gli identificatori uniformi di risorse identificati da un'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente diversa dall'autorità coordinatrice, per trasmissione al Centro dell'UE a norma del primo comma.	Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato ricevano senza indebito ritardo il materiale identificato come materiale pedopornografico e gli identificatori uniformi di risorse identificati da un'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente diversa dall'autorità coordinatrice, per trasmissione al Centro dell'UE a norma del primo comma.

Or. en

Emendamento 1491
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Su richiesta del Centro dell'UE, se necessario per garantire che i dati contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, siano completi, esatti e aggiornati, le autorità coordinatrici verificano che siano state soddisfatte e se del caso continuino a ricorrere le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), rispetto a un dato materiale trasmesso al Centro dell'UE a norma di quel paragrafo, e forniscono chiarimenti o complementi di informazione al riguardo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1492
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché, quando le loro autorità di contrasto ricevono dal Centro dell'UE una segnalazione ***di diffusione di materiale pedopornografico nuovo o di adescamento di minori*** in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, sia svolta una valutazione diligente in conformità del paragrafo 1 e, se il materiale ***o la conversazione*** è ***identificata*** come materiale pedopornografico ***o adescamento di minori***, l'autorità coordinatrice trasmetta detto materiale al Centro dell'UE in conformità di quel paragrafo entro ***un mese*** dalla data di ricevimento della segnalazione ***o due mesi da quella data se la valutazione è particolarmente complessa***.	3. Gli Stati membri provvedono affinché, quando le loro autorità di contrasto ricevono dal Centro dell'UE una segnalazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, sia svolta una valutazione diligente in conformità del paragrafo 1 e, se il materiale è ***identificato*** come materiale pedopornografico, l'autorità coordinatrice trasmetta detto materiale al Centro dell'UE in conformità di quel paragrafo entro ***una settimana*** dalla data di ricevimento della segnalazione.

Or. en

Emendamento 1493
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché, quando le loro autorità di contrasto ricevono dal Centro dell'UE una	3. Gli Stati membri provvedono affinché, quando le loro autorità di contrasto ricevono dal Centro dell'UE una

segnalazione di diffusione di materiale pedopornografico nuovo ***o di adescamento di minori*** in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, sia svolta una valutazione diligente in conformità del paragrafo 1 e, se il materiale ***o la conversazione*** è ***identificata*** come materiale pedopornografico ***o adescamento di minori***, l'autorità coordinatrice trasmetta detto materiale al Centro dell'UE in conformità di quel paragrafo entro un mese dalla data di ricevimento della segnalazione o due mesi da quella data se la valutazione è particolarmente complessa.	segnalazione di diffusione di materiale pedopornografico nuovo in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, sia svolta una valutazione diligente in conformità del paragrafo 1 e, se il materiale è ***identificato*** come materiale pedopornografico, l'autorità coordinatrice trasmetta detto materiale al Centro dell'UE in conformità di quel paragrafo entro un mese dalla data di ricevimento della segnalazione o due mesi da quella data se la valutazione è particolarmente complessa.

Or. en

Emendamento 1494
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono altresì affinché, ove la valutazione diligente indichi che il materiale non configura materiale pedopornografico ***né adescamento di minori***, l'autorità coordinatrice ne sia informata e ne informi successivamente il Centro dell'UE ***nei termini specificati al primo comma***.	4. Gli Stati membri provvedono altresì affinché, ove la valutazione diligente indichi che il materiale non configura materiale pedopornografico, l'autorità coordinatrice ne sia informata e ne informi successivamente il Centro dell'UE ***entro una settimana dalla data di ricevimento di detta valutazione***. ***Gli Stati membri istituiscono procedure efficaci affinché tale materiale, compresi i dati associati, che non costituisce materiale pedopornografico sia cancellato dai registri e dalle banche dati dell'autorità coordinatrice e delle autorità di contrasto degli Stati membri entro una settimana dal ricevimento della relativa segnalazione.***

Or. en

Emendamento 1495
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono altresì affinché, ove la valutazione diligente indichi che il materiale non configura materiale pedopornografico ***né adescamento di minori***, l'autorità coordinatrice ne sia informata e ne informi successivamente il Centro dell'UE nei termini specificati al primo comma.	4. Gli Stati membri provvedono altresì affinché, ove la valutazione diligente indichi che il materiale non configura materiale pedopornografico, l'autorità coordinatrice ne sia informata e ne informi successivamente il Centro dell'UE nei termini specificati al primo comma.

Or. en

Emendamento 1496
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono altresì affinché, ove la valutazione diligente indichi che il materiale non configura materiale pedopornografico ***né adescamento di minori***, l'autorità coordinatrice ne sia informata e ne informi successivamente il Centro dell'UE nei termini specificati al primo comma.	4. Gli Stati membri provvedono altresì affinché, ove la valutazione diligente indichi che il materiale non configura materiale pedopornografico, l'autorità coordinatrice ne sia informata e ne informi successivamente il Centro dell'UE nei termini specificati al primo comma.

Or. en

Emendamento 1497
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, se ha motivo di sospettare che un prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati abbia commesso una violazione del presente regolamento che interessa almeno tre Stati membri, può raccomandare all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento di valutare la questione e di prendere le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1498
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, ***se ha motivo di*** sospettare che un prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati abbia commesso una violazione del presente regolamento che ***interessa*** almeno tre Stati membri, può raccomandare all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento di valutare la questione ***e di prendere le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento***.	***Qualora, secondo il parere motivato della*** Commissione, ***sussistano motivi per*** sospettare che un prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati abbia commesso una violazione del presente regolamento che ***arreca danno in*** almeno tre Stati membri, ***la Commissione*** può raccomandare all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento di valutare la questione.

Or. en

Motivazione

Tale istruzione specifica da parte della Commissione sarebbe in contraddizione con l'articolo 26, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 1499
Charlie Weimers, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Non è possibile intraprendere alcuna azione senza una decisione di un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui si trova il prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati.

Or. en

Emendamento 1500
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La richiesta ***o la raccomandazione*** di cui al paragrafo 1 specifica quanto meno:	2. La richiesta di cui al paragrafo 1 specifica quanto meno:

Or. en

Emendamento 1501
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui l'autorità coordinatrice ***che*** ha inviato la richiesta ***o la Commissione sospetta che il prestatore***	b) una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui l'autorità coordinatrice ha inviato la richiesta;

abbia violato il presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1502
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) qualsiasi altra informazione che l'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta ***o la Commissione*** ritenga pertinenti***, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa e i suggerimenti per disporre specifiche misure di indagine o di esecuzione.***	c) qualsiasi altra informazione che l'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta ritenga pertinenti***;***

Or. en

Emendamento 1503
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) qualsiasi altra informazione che l'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta o la Commissione ritenga pertinenti, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa ***e i suggerimenti per disporre specifiche misure di indagine o di esecuzione***.	c) qualsiasi altra informazione che l'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta o la Commissione ritenga pertinenti, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa.

Or. en

Motivazione

In tal modo si configurerebbe un caso di accettazione di istruzioni, in contrasto con l'articolo 26, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 1504
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta la presunta violazione, tenendo in massimo conto la richiesta ***o la raccomandazione*** di cui al paragrafo 1.	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta la presunta violazione, tenendo in massimo conto la richiesta di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1505
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta la presunta violazione, tenendo in massimo conto la richiesta ***o la raccomandazione*** di cui al paragrafo 1.	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta la presunta violazione, tenendo in massimo conto la richiesta di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1506
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per valutare la presunta violazione o per dare seguito alla richiesta ***o alla raccomandazione*** e ha motivo di ritenere che l'autorità coordinatrice che ha	Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per valutare la presunta violazione o per dare seguito alla richiesta e ha motivo di ritenere che l'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta

inviato la richiesta ***o la Commissione*** possa fornire complementi di informazione, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento può farne richiesta. Il termine di cui al paragrafo 4 è sospeso fino a quando non siano presentati tali complementi di informazione.

possa fornire complementi di informazione, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento può farne richiesta. Il termine di cui al paragrafo 4 è sospeso fino a quando non siano presentati tali complementi di informazione.

Or. en

Emendamento 1507
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per valutare la presunta violazione o per dare seguito alla richiesta ***o alla raccomandazione*** e ha motivo di ritenere che l'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta o la Commissione possa fornire complementi di informazione, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento può farne richiesta. Il termine di cui al paragrafo 4 è sospeso fino a quando non siano presentati tali complementi di informazione.	Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per valutare la presunta violazione o per dare seguito alla richiesta e ha motivo di ritenere che l'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta o la Commissione possa fornire complementi di informazione, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento può farne richiesta. Il termine di cui al paragrafo 4 è sospeso fino a quando non siano presentati tali complementi di informazione.

Or. en

Emendamento 1508
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento comunica all'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta ***o***	4. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento comunica all'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta,

alla Commissione, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta ***o della raccomandazione*** di cui al paragrafo 1, la sua valutazione della presunta violazione o, se del caso, quella di qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale e, se applicabile, una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione disposte o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, la sua valutazione della presunta violazione o, se del caso, quella di qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale e, se applicabile, una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione disposte o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1509
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento comunica all'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta o alla Commissione, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta o della raccomandazione di cui al paragrafo 1, la sua valutazione della presunta violazione o, se del caso, quella di qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale e, se applicabile, ***una spiegazione delle*** eventuali misure di indagine o di esecuzione disposte o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.	4. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento comunica all'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta o alla Commissione, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta o della raccomandazione di cui al paragrafo 1, la sua valutazione della presunta violazione o, se del caso, quella di qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale e, se applicabile, ***informazioni dettagliate sulle*** eventuali misure di indagine o di esecuzione disposte o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1510
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità coordinatrici possono partecipare a indagini congiunte, che possono essere coordinate con il sostegno del Centro dell'UE, sulle materie disciplinate dal presente regolamento, in relazione ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che offrono i loro servizi in più Stati membri.	Le autorità coordinatrici ***condividono norme e orientamenti in materia di migliori pratiche concernenti la rilevazione e la rimozione di materiale pedopornografico e*** possono partecipare a indagini congiunte, che possono essere coordinate con il sostegno del Centro dell'UE, sulle materie disciplinate dal presente regolamento, in relazione ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che offrono i loro servizi in più Stati membri. ***Tali indagini congiunte sono condotte anche nel dark web.***

Or. en

Emendamento 1511
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità coordinatrici possono partecipare a indagini congiunte, che possono essere coordinate con il sostegno del Centro dell'UE, sulle materie disciplinate dal presente regolamento, in relazione ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che offrono i loro servizi in più Stati membri.	Le autorità coordinatrici ***condividono norme e orientamenti in materia di migliori pratiche concernenti la rilevazione e la rimozione di materiale pedopornografico e*** possono partecipare a indagini congiunte, che possono essere coordinate con il sostegno del Centro dell'UE, sulle materie disciplinate dal presente regolamento, in relazione ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che offrono i loro servizi in più Stati membri.

Or. en

Emendamento 1512
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le autorità coordinatrici compiono ulteriori azioni di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini riguardo alla natura del problema del materiale pedopornografico e alle modalità per chiedere assistenza e per collaborare con i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati, al fine di rimuovere i contenuti e coordinare gli sforzi tesi a identificare le vittime intrapresi in collaborazione con gli attuali programmi di identificazione delle vittime.

Or. en

Emendamento 1513
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità coordinatrici partecipanti mettono i risultati delle indagini congiunte a disposizione delle altre autorità coordinatrici***, della Commissione*** e del Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, per l'assolvimento dei compiti assegnati loro dal presente regolamento.	2. Le autorità coordinatrici partecipanti mettono i risultati delle indagini congiunte a disposizione delle altre autorità coordinatrici e del Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, per l'assolvimento dei compiti assegnati loro dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1514
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le autorità coordinatrici compiono ulteriori azioni di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini riguardo alla natura del problema del materiale pedopornografico online e alle modalità per chiedere assistenza e per collaborare con i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati, al fine di rimuovere i contenuti e coordinare gli sforzi tesi a identificare le vittime intrapresi in collaborazione con gli attuali programmi di identificazione delle vittime.

Or. en

Emendamento 1515
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, con la Commissione, il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, tra cui Europol, per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo.	1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, con la Commissione, il Centro dell'UE, e altre agenzie dell'Unione competenti, tra cui Europol, ***l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e altre organizzazioni come l'NCMEC,*** per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo.

Or. en

Emendamento 1516

Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, con ***la Commissione,*** il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, ***tra cui Europol,*** per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo.	1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, con il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo.

Or. en

Emendamento 1517
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, con la Commissione, il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, ***tra cui Europol,*** per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo.	1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, con la Commissione, il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo.

Or. en

Emendamento 1518
Patrick Breyer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE ***istituisce e mantiene uno o più sistemi affidabili e sicuri*** di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro medesimo, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati.	2. Il Centro dell'UE ***utilizza il software fornito da eu-LISA ai sensi del regolamento (UE) [che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni], al fine di istituire e mantenere un sistema affidabile e sicuro*** di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro medesimo, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. ***Conformemente all'articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725, il Centro dell'UE registra le sue operazioni di trattamento. Non è possibile modificare le registrazioni.***

Or. en

Emendamento 1519
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE istituisce e mantiene uno o più sistemi affidabili e sicuri di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro medesimo, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della	2. Il Centro dell'UE istituisce e mantiene uno o più sistemi affidabili e sicuri di condivisione delle informazioni ***nel rispetto delle norme più rigorose in materia di sicurezza informatica,*** a sostegno delle comunicazioni tra le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro

società dell'informazione interessati.

medesimo, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati.

Or. en

Emendamento 1520
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE istituisce e mantiene ***uno o più sistemi affidabili e sicuri*** di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra le autorità coordinatrici, ***la Commissione,*** il Centro medesimo, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati.	2. Il Centro dell'UE istituisce e mantiene ***un sistema affidabile e sicuro*** di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra le autorità coordinatrici, il Centro medesimo, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati.

Or. en

Emendamento 1521
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE istituisce e mantiene uno o più sistemi affidabili e sicuri di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro medesimo, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati.	2. Il Centro dell'UE istituisce e mantiene uno o più sistemi affidabili e sicuri di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro medesimo, ***le hotline,*** altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati.

Or. en

Emendamento 1522
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro dell'UE, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati si avvalgono dei sistemi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 per tutte le comunicazioni ai sensi del presente regolamento.	3. Le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro dell'UE, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati si avvalgono dei sistemi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 per tutte le comunicazioni ai sensi del presente regolamento. ***Il regolamento (UE) [che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni] si applica mutatis mutandis.***

Or. en

Emendamento 1523
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro dell'UE, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati si avvalgono dei sistemi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 per tutte le comunicazioni ai sensi del presente regolamento.	3. Le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro dell'UE, ***le hotline,*** altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati si avvalgono dei sistemi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 per tutte le comunicazioni ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1524
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità coordinatrici, ***la Commissione,*** il Centro dell'UE, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati si avvalgono ***dei sistemi*** di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 per tutte le comunicazioni ai sensi del presente regolamento.	3. Le autorità coordinatrici, il Centro dell'UE, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati si avvalgono ***del sistema*** di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 per tutte le comunicazioni ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1525
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Se il Centro dell'UE riceve una segnalazione da una hotline o se un prestatore che ha presentato la segnalazione al Centro dell'UE ha indicato che la segnalazione si basa sulle informazioni ricevute da una hotline, il Centro dell'UE si coordina con le autorità coordinatrici pertinenti per evitare la duplicazione delle segnalazioni sullo stesso materiale già segnalato alle autorità di contrasto nazionali dalle hotline e monitora la rimozione del materiale pedopornografico o coopera con la pertinente hotline per tracciarne lo status.

Or. en

Emendamento 1526
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 39 bis
	Indipendenza
	La Commissione provvede affinché, nel progetto di bilancio generale dell'Unione, al comitato europeo per la protezione dei dati e al Garante europeo della protezione dei dati siano fornite risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti, nonché i locali e le infrastrutture necessari per l'idonea esecuzione dei loro compiti e l'esercizio delle loro competenze ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1527
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Capo IV – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
CENTRO ***DELL'UE*** DI PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SU MINORI	CENTRO ***COMUNE*** DI PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SU MINORI

Or. en

Emendamento 1528

Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Capo IV – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
CENTRO DELL'UE DI ***PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SU*** MINORI	CENTRO DELL'UE DI ***TUTELA DEI*** MINORI

Or. en

Emendamento 1529
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Istituzione e ambito di intervento	Istituzione e ambito di intervento ***del centro comune***

Or. en

Emendamento 1530
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituita un'Agenzia ***dell'Unione europea*** per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, ossia il Centro ***dell'UE*** sull'abuso sessuale su minori.	1. È istituita un'Agenzia ***intergovernativa*** per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, ossia il Centro ***comune*** sull'abuso sessuale su minori.

Or. en

Emendamento 1531
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituita un'Agenzia dell'Unione europea per la ***prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su*** minori, ossia il Centro dell'UE ***sull'abuso sessuale su*** minori.	1. È istituita un'Agenzia dell'Unione europea per la ***protezione dei*** minori, ossia il Centro dell'UE ***di tutela dei*** minori.

Or. en

Emendamento 1532
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il Centro dell'UE deve essere totalmente indipendente da Europol.

Or. en

Emendamento 1533
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso e al blocco di materiale pedopornografico, raccoglie e	2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso e al blocco di materiale pedopornografico, raccoglie e

condivide informazioni e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online.	condivide informazioni e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online. ***Il mandato e i poteri del Centro non possono essere ampliati senza una valutazione preliminare e una decisione unanime da parte degli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 1534
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro ***dell'UE*** contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso e al blocco di materiale pedopornografico, raccoglie e condivide informazioni e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online.	2. Il Centro ***comune*** contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso e al blocco di materiale pedopornografico, raccoglie e condivide informazioni e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online.

Or. en

Emendamento 1535
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione***,** rimozione ***o disabilitazione dell'accesso e al blocco*** di materiale pedopornografico, raccoglie e condivide informazioni e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online.	2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione ***e*** rimozione di materiale pedopornografico, raccoglie e condivide informazioni e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online.

Or. en

Emendamento 1536
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento ***dell'obiettivo*** del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla ***rilevazione,*** segnalazione***,*** rimozione ***o disabilitazione dell'accesso e al blocco*** di materiale pedopornografico, raccoglie e condivide informazioni e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online.	2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento ***degli obiettivi*** del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla segnalazione ***e alla*** rimozione di materiale pedopornografico, raccoglie e condivide informazioni***, materiale educativo, buone pratiche*** e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online.

Or. en

Emendamento 1537
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro ***dell'UE*** è un organismo ***dell'Unione*** dotato di personalità giuridica.	1. Il Centro ***comune*** è un organismo ***intergovernativo*** dotato di personalità giuridica ***in uno Stato membro***.

Or. en

Emendamento 1538
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In ciascuno degli Stati membri il Centro dell'UE ***ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle*** legislazioni nazionali. Esso può ***in particolare*** acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.	2. In ciascuno degli Stati membri il Centro dell'UE ***osserva e rispetta pienamente le*** legislazioni nazionali. Esso può***, con il consenso dello Stato membro interessato,*** acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Or. en

Emendamento 1539
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE ***ha sede all'Aia (Paesi Bassi)***.	***La scelta dell'ubicazione della sede del*** Centro dell'UE ***è effettuata secondo la procedura legislativa ordinaria, sulla base dei seguenti criteri:*** ***a) non pregiudica l'esecuzione dei compiti e l'esercizio dei poteri del Centro, l'organizzazione della sua struttura di governance, il funzionamento della sua organizzazione principale o il finanziamento principale delle sue***

attività;

b) assicura che il Centro sia in grado di assumere il personale altamente qualificato e specializzato necessario per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri previsti dal presente regolamento;

c) assicura che possa insediarsi in loco al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;

d) garantisce un'adeguata accessibilità della sede, l'esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale, un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all'assistenza medica sia per i figli che per i coniugi;

d bis) garantisce una distribuzione geografica equilibrata delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE in tutta l'Unione;

d ter) garantisce che il suo quadro nazionale in materia di abusi sessuali sui minori sia di comprovata qualità e reputazione e tragga vantaggio dall'esperienza delle autorità nazionali;

d quater) consente adeguate opportunità di formazione per combattere le attività di abuso sessuale sui minori;

d quinquies) consente una stretta collaborazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, ma è indipendente da questi;

d sexies) garantisce la sostenibilità, nonché la sicurezza e la connettività a livello digitale per quanto riguarda le infrastrutture fisiche e informatiche e le condizioni di lavoro.

Or. en

Emendamento 1540
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE ha sede ***all'Aia (Paesi Bassi)***.	Il Centro dell'UE ha sede ***a […].***
	La scelta dell'ubicazione della sede del Centro dell'UE è effettuata secondo la procedura legislativa ordinaria, sulla base dei seguenti criteri:
	a) non pregiudica l'esecuzione dei compiti e l'esercizio dei poteri del Centro dell'UE, l'organizzazione della sua struttura di governance, il funzionamento della sua organizzazione principale o il finanziamento principale delle sue attività;
	b) assicura che il Centro dell'UE sia in grado di assumere il personale altamente qualificato e specializzato necessario per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri previsti dal presente regolamento;
	c) assicura che possa insediarsi in loco al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;
	d) garantisce un'adeguata accessibilità della sede, l'esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale, un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all'assistenza medica sia per i figli che per i coniugi;
	d bis) garantisce una distribuzione geografica equilibrata delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE in tutta l'Unione;
	d ter) garantisce che il suo quadro nazionale in materia di tutela dei minori sia di comprovata qualità e reputazione e tragga vantaggio dall'esperienza delle autorità nazionali;
	d quinquies) consente una stretta cooperazione con le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'UE;

d sexies) garantisce la sicurezza e la connettività a livello digitale per quanto riguarda le infrastrutture fisiche e informatiche e le condizioni di lavoro.

Or. en

Emendamento 1541
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE ***ha sede all'Aia (Paesi Bassi)***.	***La scelta dell'ubicazione della sede del*** Centro dell'UE ***è effettuata secondo la procedura legislativa ordinaria, sulla base dei seguenti criteri:***
	a) non pregiudica l'esecuzione dei compiti del Centro dell'UE o l'organizzazione della sua struttura di governance;
	b) garantisce che il Centro dell'UE sia in grado di assumere il personale altamente qualificato e specializzato necessario per svolgere i compiti previsti dal presente regolamento;
	c) assicura che possa insediarsi in loco al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;
	d) garantisce un'adeguata accessibilità della sede, l'esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale, un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all'assistenza medica sia per i figli che per i coniugi;
	e) consente una stretta cooperazione con le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'UE;
	f) garantisce la sostenibilità, nonché la sicurezza e la connettività a livello digitale per quanto riguarda le infrastrutture

fisiche e informatiche e le condizioni di lavoro.

Or. en

Emendamento 1542
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE ***ha sede all'Aia (Paesi Bassi)***.	***La scelta dell'ubicazione della sede del*** Centro dell'UE ***è effettuata secondo la procedura legislativa ordinaria***. ***Nel valutare le possibili scelte in relazione all'ubicazione del Centro dell'UE sono rispettati in particolare i seguenti criteri, in modo che tale ubicazione:*** ***a) non pregiudichi l'esecuzione dei compiti del Centro dell'UE o l'organizzazione della sua struttura di governance;*** ***b) non comprometta l'indipendenza del Centro nei confronti degli Stati membri dell'UE o delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, in particolare di Europol;*** ***e) garantisca una distribuzione geografica equilibrata delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE in tutta l'Unione.***

Or. en

Emendamento 1543
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il Centro dell'UE ha sede ***all'Aia (Paesi Bassi)***.	Il Centro dell'UE ha sede ***a Bratislava (Slovacchia)***.

Or. en

Emendamento 1544
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE ha sede ***all'Aia (Paesi Bassi)***.	Il Centro dell'UE ha sede ***a [...]***.

Or. en

Emendamento 1545
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Compiti del Centro dell'UE	Compiti del Centro dell'UE ***di tutela dei minori***

Or. en

Emendamento 1546
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'obiettivo dell'Agenzia è fornire alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie competenti dell'UE e degli Stati membri, nonché alle organizzazioni della società civile e agli organi di ricerca coinvolti nell'attuazione del diritto dell'UE, assistenza, competenza e coordinamento in relazione alla prevenzione e alla lotta contro l'abuso sessuale su minori, al fine di sostenerli nell'adozione di misure o nella formulazione di provvedimenti nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 1547
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostenendo la Commissione nella preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo ***8***, all'articolo 4, paragrafo 5, ***all'articolo 6, paragrafo 4,*** e all'articolo 11, anche raccogliendo e fornendo informazioni, competenze e migliori pratiche, consultato il comitato tecnologico di cui ***all'articolo*** 66;	a) sostenendo la Commissione nella preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo ***6***, all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 11, anche raccogliendo e fornendo informazioni, competenze e migliori pratiche, dopo aver consultato il comitato tecnologico ***e il comitato consultivo dei sopravvissuti*** di cui ***agli articoli*** 66 ***e 66 bis (nuovo)***;

Or. en

Emendamento 1548
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostenendo la Commissione nella preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 4, paragrafo 5, ***all'articolo 6, paragrafo 4,*** e all'articolo 11, anche raccogliendo e fornendo informazioni, competenze e migliori pratiche, consultato il comitato tecnologico di cui all'articolo 66;	a) sostenendo la Commissione ***e il comitato europeo per la protezione dei dati*** nella preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 11, anche raccogliendo e fornendo informazioni, competenze e migliori pratiche, consultato il comitato tecnologico di cui all'articolo 66;

Or. en

Emendamento 1549
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***sostenendo la Commissione nella preparazione degli*** orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 4, ***e all'articolo 11,*** anche raccogliendo e fornendo informazioni, competenze e migliori pratiche, consultato il comitato tecnologico di cui all'articolo 66;	a) ***preparando gli*** orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 4, paragrafo 5, ***e*** all'articolo 6, paragrafo 4, anche raccogliendo e fornendo informazioni, competenze e migliori pratiche, consultato il comitato tecnologico di cui all'articolo 66;

Or. en

Emendamento 1550
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) su richiesta di un prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati, fornendo un'analisi di campioni di dati anonimizzati per la finalità di cui all'articolo 3, paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1551
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) su richiesta di un prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati, fornendo un'analisi di campioni di dati anonimizzati per la finalità di cui all'articolo 3, paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1552
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) gestendo gli account, compresi quelli dei minori, sui servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e accessibili al pubblico e comunicando all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento i risultati pertinenti relativi al rischio di adescamento di minori; qualora il Centro venga a conoscenza di potenziali abusi

	sessuali su minori online, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 48, paragrafo 3, del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Il rischio di adescamento di minori può essere monitorato gestendo presunti account di minori sui servizi di comunicazione e segnalando i risultati pertinenti all'autorità preposta alla vigilanza delle misure specifiche adottate dal prestatore. Tale approccio può anche avere un effetto deterrente sull'adescamento dei minori. Il compito di gestire gli account per il monitoraggio del rischio non si estende all'istigazione a commettere reati.

Emendamento 1553
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) facilita il processo di rilevazione di cui al capo II, sezione 2:	***soppresso***
a) formulando pareri sugli ordini di rilevazione previsti, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera d);	
b) provvedendo alla manutenzione e al funzionamento delle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44;	
c) dando accesso ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, destinatari di un ordine di rilevazione, alle banche dati degli indicatori conformemente all'articolo 46;	
d) mettendo a disposizione dei prestatori tecnologie per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti, in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1;	

Or. en

Emendamento 1554
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) facilita il processo di rilevazione di cui al capo II, sezione 2:	***soppresso***
a) formulando pareri sugli ordini di rilevazione previsti, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera d);	
b) provvedendo alla manutenzione e al funzionamento delle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44;	
c) dando accesso ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, destinatari di un ordine di rilevazione, alle banche dati degli indicatori conformemente all'articolo 46;	
d) mettendo a disposizione dei prestatori tecnologie per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti, in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1;	

Or. en

Emendamento 1555
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) provvedendo alla manutenzione e al funzionamento delle banche dati degli indicatori ***di cui all'articolo 44***;	b) provvedendo alla manutenzione e al funzionamento delle banche dati degli indicatori ***del materiale pedopornografico noto***;

Or. en

Emendamento 1556
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) dando accesso ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, destinatari di un ordine di rilevazione, alle banche dati degli indicatori conformemente all'articolo 46;	c) dando accesso ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero***, destinatari di un ordine di rilevazione, alle banche dati degli indicatori conformemente all'articolo 46;

Or. en

Emendamento 1557
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) dando accesso ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, destinatari di un ordine di rilevazione, alle banche dati degli indicatori conformemente all'articolo 46;	c) dando accesso ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero***, destinatari di un ordine di rilevazione, alle banche dati degli indicatori conformemente all'articolo 46;

Or. en

Emendamento 1558
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) facilita il processo di rimozione di cui al capo II, sezione 4***, e gli altri processi di cui alle sezioni 5 e 6 del medesimo capo***:	4) facilita il processo di rimozione di cui al capo II, sezione 4:

Or. en

Emendamento 1559
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) facilita il processo di rimozione di cui al capo II, sezione 4, e gli altri processi di cui ***alle sezioni 5 e*** 6 del medesimo capo:	4) facilita il processo di rimozione di cui al capo II, sezione 4, e gli altri processi di cui ***alla sezione*** 6 del medesimo capo:

Or. en

Emendamento 1560
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) cooperando con le autorità coordinatrici e rispondendo alle loro richieste in relazione agli ordini di blocco previsti, di cui all'articolo 16, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1561
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) cooperando con le autorità coordinatrici e rispondendo alle loro richieste in relazione agli ordini di blocco previsti, di cui all'articolo 16, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1562
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) cooperando con le autorità coordinatrici e rispondendo alle loro richieste in relazione agli ordini di blocco previsti, di cui all'articolo 16, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1563
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ricevendo e trattando gli ordini di blocco trasmessi a norma dell'articolo 17,	***soppresso***

paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1564
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ricevendo e trattando gli ordini di blocco trasmessi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1565
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ricevendo e trattando gli ordini di blocco trasmessi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1566
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) fornendo informazioni e prestando sostegno ***alle vittime*** in conformità degli articoli 20 e 21;	d) fornendo informazioni e prestando sostegno ***ai sopravvissuti*** in conformità degli articoli 20 e 21;

Or. en

Emendamento 1567
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) conduce ricerche proattive di contenuti pubblicamente accessibili sui servizi di hosting per individuare materiale pedopornografico noto conformemente all'articolo 49;

Or. en

Emendamento 1568
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) sostiene le autorità coordinatrici ***e la Commissione*** nell'assolvimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento e agevola la cooperazione, il coordinamento e la comunicazione in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento:	5) sostiene le autorità coordinatrici nell'assolvimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento e agevola la cooperazione, il coordinamento e la comunicazione in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento:

Or. en

Emendamento 1569
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) assistendo la Commissione, su sua richiesta, a svolgere i compiti che le spettano nell'ambito del meccanismo di cooperazione di cui all'articolo 37;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1570
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 5 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) assistendo la Commissione nella preparazione degli atti delegati**,** degli atti di esecuzione ***e degli orientamenti*** che la Commissione adotta a norma del presente regolamento;	e) assistendo la Commissione nella preparazione degli atti delegati ***e*** degli atti di esecuzione che la Commissione adotta a norma del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1571
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) raccogliendo, registrando, analizzando e fornendo informazioni, elaborando analisi sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, ***e*** prestando consulenza sulle	a) raccogliendo, registrando, analizzando e fornendo informazioni, elaborando analisi sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, prestando consulenza sulle

materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in conformità dell'articolo 51;	materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in conformità dell'articolo 51***, anche tramite programmi di istruzione, sensibilizzazione e intervento, agevolando la formulazione di raccomandazioni e orientamenti sulla prevenzione e il contenimento degli abusi sessuali sui minori, in particolare nello spazio digitale, e tenendo conto degli sviluppi tecnologici***;

Or. en

Emendamento 1572
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) raccogliendo, registrando, analizzando e fornendo informazioni, elaborando analisi sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e prestando consulenza sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in conformità dell'articolo 51;	a) raccogliendo, registrando, analizzando e fornendo informazioni ***specifiche in base al genere e all'età***, elaborando analisi sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, ***compresi i dati disaggregati per genere ed età,*** e prestando consulenza sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in conformità dell'articolo 51;

Or. en

Emendamento 1573
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) sostenendo campagne di sensibilizzazione e prevenzione

	nell'Unione condotte da enti pubblici e privati, portatori di interessi e istituti d'istruzione ed elaborando le migliori pratiche in materia;

Or. en

Emendamento 1574
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di ricerche e competenze su dette materie e sull'assistenza alle vittime, anche fungendo da polo di competenze a sostegno di politiche basate su dati concreti;	b) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di ricerche e competenze su dette materie e sull'assistenza alle vittime, anche fungendo da polo di competenze a sostegno di politiche basate su dati concreti ***e mettendo in contatto i ricercatori con i professionisti del settore***;

Or. en

Emendamento 1575
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di ricerche e competenze su dette materie e sull'assistenza ***alle vittime***, anche fungendo da polo di competenze a sostegno di politiche basate su dati concreti;	b) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di ricerche e competenze su dette materie e sull'assistenza ***ai sopravvissuti, tenendo conto della dimensione di genere***, anche fungendo da polo di competenze a sostegno di politiche basate su dati concreti;

Or. en

Emendamento 1576
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di ricerche e competenze su dette materie e sull'assistenza ***alle vittime***, anche fungendo da polo di competenze a sostegno di politiche basate su dati concreti;	b) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di ricerche e competenze su dette materie e sull'assistenza ***ai sopravvissuti***, anche fungendo da polo di competenze a sostegno di politiche basate su dati concreti;

Or. en

Emendamento 1577
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Marcos Ros Sempere, Birgit Sippel, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) fornendo competenze tecniche e promuovendo lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri per quanto concerne la sensibilizzazione in materia di prevenzione dell'abuso sessuale su minori online nell'istruzione formale e non formale, garantendo che tali sforzi siano adeguati all'età e attenti alla dimensione di genere;

Or. en

Emendamento 1578
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) contribuendo all'attuazione di campagne di sensibilizzazione in merito ai potenziali rischi per i minori posti dall'ambiente online, al fine di dotarli di competenze adeguate per individuare potenziali adescamenti e inganni e garantire l'uso sicuro di Internet da parte dei minori;

Or. en

Emendamento 1579
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) sostenendo le autorità nazionali nell'elaborazione di materiale di sensibilizzazione destinato ai minori e adeguato all'età, tra cui campagne specifiche sui modi per evitare i rischi durante la navigazione in Internet;

Or. en

Emendamento 1580
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) indirizzando le vittime verso gli idonei servizi nazionali di tutela dei minori;

Or. en

Emendamento 1581
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) contribuendo con competenze e conoscenze allo sviluppo e all'attuazione delle attività di formazione degli insegnanti in tutta l'Unione, al fine di dotare i docenti delle competenze necessarie per orientare i minori all'uso sicuro dei servizi della società dell'informazione e individuare i comportamenti potenzialmente malevoli online;

Or. en

Emendamento 1582
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) provvedendo allo scambio di migliori pratiche tra le autorità coordinatrici per quanto riguarda gli strumenti disponibili per ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso sessuale e per fornire assistenza specialistica ai sopravvissuti in base a modalità adeguate all'età e attente alla dimensione di genere;

Or. en

Emendamento 1583

Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) sostenendo le autorità nazionali nell'elaborazione di materiale di sensibilizzazione destinato agli adulti, tra cui genitori ed educatori;

Or. en

Emendamento 1584
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) sostenendo la collaborazione dei servizi di assistenza alle vittime ed elaborando le migliori pratiche;

Or. en

Emendamento 1585
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) indirizzando i sopravvissuti verso gli idonei servizi di tutela dei minori;

Or. en

Emendamento 1586
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quinquies) sostenendo gli scambi tra autorità di contrasto e prestatori di servizi ed elaborando le migliori pratiche;

Or. en

Emendamento 1587
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) operando, nelle sue interazioni con i sopravvissuti o in qualsiasi decisione che li riguardi, in modo da ridurre al minimo i rischi per i sopravvissuti, in particolare per i minori, far fronte ai danni arrecati ai sopravvissuti e soddisfare le loro esigenze in maniera adeguata all'età, attenta alla dimensione di genere e sensibile alla figura della vittima.

Or. en

Emendamento 1588
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) creando e monitorando un elenco UE di hash di materiale pedopornografico

noto e modificando il contenuto di tale elenco, in modo indipendente e autonomo e senza influenze o ingerenze politiche, governative o settoriali;

Or. en

Emendamento 1589
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) predisponendo, conformemente all'atto di esecuzione di cui all'articolo 43 bis, un servizio europeo centralizzato di assistenza telefonica per gli abusi sugli adolescenti (eCHAT), interconnettendo tramite un'efficace interoperabilità i servizi di assistenza delle hotline nazionali e consentendo ai minori di chiedere aiuto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, tramite una linea di assistenza telefonica centrale riconoscibile, in modo anonimo, nella propria lingua e gratuitamente;

Or. en

Emendamento 1590
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quinquies) disponendo delle risorse necessarie per mettere a punto, ove possibile, strumenti tecnologici di hashing open source per i pertinenti servizi della società dell'informazione di piccole e medie dimensioni, al fine di prevenire la

diffusione di materiale pedopornografico noto nell'ambito di contenuti pubblicamente accessibili.

Or. en

Emendamento 1591
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c sexies) coordinando la condivisione e il filtraggio delle segnalazioni di attività sospette riguardanti presunto "materiale pedopornografico noto", operando in modo indipendente, autonomo, libero da influenze o ingerenze politiche, governative o settoriali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, compresi il diritto alla riservatezza e il diritto alla protezione dei dati.
	[Entro un anno dall'entrata in vigore], la Commissione adotta un atto delegato che stabilisce i requisiti riguardanti il formato delle segnalazioni di attività sospette di cui al presente punto, e la differenziazione tra le segnalazioni di attività sospette perseguibili e non perseguibili. Tale atto delegato non vieta, limita o compromette la cifratura da punto a punto, non vieta ai prestatori di servizi della società dell'informazione di fornire i loro servizi applicando la cifratura da punto a punto, né può essere interpretato in tal senso.

Or. en

Motivazione

Attività efficaci di coordinamento e filtraggio delle segnalazioni di attività sospette alleggeriscono notevolmente il carico di lavoro delle autorità di contrasto. Semplificando lo scambio di informazioni, esse possono dedicare le proprie risorse in modo più efficiente alle

indagini sui casi perseguibili e all'arresto degli autori dei reati. Inoltre, in tal modo il Centro dell'UE è in grado di produrre relazioni sulle tendenze, individuare modelli emergenti e aggiungere rapidamente nuovi contenuti alla propria banca dati di hash.

Emendamento 1592
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c septies) scansionando i server pubblici e i canali di comunicazione pubblici alla ricerca di materiale pedopornografico noto, tramite una tecnologia consolidata, al solo scopo di modificare l'elenco UE di hash e segnalare il contenuto per la rimozione al prestatore di servizi dello specifico server pubblico o canale di comunicazione pubblico, fatto salvo l'articolo -3 del presente regolamento.
	Il comitato europeo per la protezione dei dati formula orientamenti sulla conformità al regolamento (UE) 2016/679 delle tecnologie esistenti e future utilizzate per la scansione.

Or. en

Emendamento 1593
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) sostiene gli Stati membri nella definizione di misure preventive, come le campagne di sensibilizzazione per combattere gli abusi sessuali sui minori, rivolgendo una particolare attenzione alle

ragazze e ad altre fasce demografiche prevalenti, anche:

a) intervenendo per conto delle vittime nei contatti con le altre autorità competenti degli Stati membri per i risarcimenti e tutti gli altri programmi di sostegno alle vittime;

b) indirizzando le vittime verso gli idonei servizi di tutela dei minori e i servizi di assistenza legale pro bono;

c) agevolando l'accesso a servizi di assistenza sanitaria qualificata, anche in relazione alla salute mentale e al sostegno psicologico;

Or. en

Emendamento 1594
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) sostiene gli Stati membri nella definizione di misure preventive, come le campagne di sensibilizzazione per combattere gli abusi sessuali sui minori, rivolgendo una particolare attenzione alle ragazze e ad altre fasce demografiche prevalenti, anche:
	a) intervenendo per conto delle vittime nei contatti con le altre autorità competenti degli Stati membri per i risarcimenti e tutti gli altri programmi di sostegno alle vittime;
	b) indirizzando le vittime verso gli idonei servizi di tutela dei minori e i servizi di assistenza legale pro bono.

Or. en

Emendamento 1595
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) istituisce meccanismi per dare ascolto ai pareri dei minori e integrarli nelle proprie attività, conformemente alla direttiva 2012/29/UE e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 1596
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter) opera, nelle sue interazioni con le vittime o in qualsiasi decisione che le riguardi, in modo da ridurre al minimo i rischi per le stesse, in particolare per i minori;

Or. en

Emendamento 1597
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 43 bis
	Atto di esecuzione per l'interconnessione delle linee di assistenza telefonica

1. Le linee nazionali di assistenza telefonica di cui all'articolo 43 sono interconnesse tramite il servizio europeo centralizzato di assistenza telefonica per gli abusi sugli adolescenti (eCHAT) che sarà predisposto e gestito dal Centro dell'UE entro ... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche e le procedure necessarie a provvedere all'interconnessione dei sistemi di chat online delle hotline nazionali tramite eCHAT, conformemente all'articolo 43, per quanto riguarda:

a) i dati tecnici necessari affinché il sistema eCHAT svolga la sua funzione e il metodo per la memorizzazione, l'utilizzo e la protezione di tali dati tecnici;

b) i criteri comuni in base ai quali le linee nazionali di assistenza telefonica sono disponibili tramite il sistema di interconnessione di tali linee;

c) i dettagli tecnici riguardanti il modo in cui rendere disponibili le linee di assistenza telefonica;

d) le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione delle linee di assistenza telefonica.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto della tecnologia e delle prassi consolidate.

Or. en

Emendamento 1598

Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 44	***soppresso***
Banche dati degli indicatori	
1. Il Centro dell'UE istituisce banche dati dei tre tipi di indicatori di abuso sessuale su minori online seguenti e provvede alla loro manutenzione e al loro funzionamento:	
a) indicatori per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico già rilevato e identificato come materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1;	
b) indicatori per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico non ancora rilevato né identificato come materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1;	
c) indicatori per rilevare l'adescamento di minori.	
2. Le banche dati degli indicatori contengono esclusivamente:	
a) indicatori pertinenti costituiti da identificatori digitali da usare per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, nei servizi di hosting e nei servizi di comunicazione interpersonale, generati dal Centro dell'UE in conformità del paragrafo 3;	
b) in riferimento al paragrafo 1, lettera a), gli indicatori pertinenti includono un elenco di identificatori uniformi di risorse predisposto dal Centro dell'UE in conformità del paragrafo 3;	
c) i complementi di informazione necessari a facilitare l'uso degli indicatori in conformità del presente regolamento,	

compresi identificatori che distinguono tra immagini, video ed eventualmente altri tipi di materiale per la rilevazione della diffusione di materiale pedopornografico noto e nuovo e identificatori linguistici per la rilevazione dell'adescamento di minori.

3.

Il Centro dell'UE genera gli indicatori di cui al paragrafo 2, lettera a), unicamente sulla base del materiale pedopornografico e dell'adescamento di minori identificati tali dalle autorità coordinatrici o dai giudici o altre autorità indipendenti degli Stati membri, trasmessigli dalle autorità coordinatrici a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a).

Il Centro dell'UE predispone l'elenco di identificatori uniformi di risorse di cui al paragrafo 2, lettera b), unicamente sulla base degli identificatori uniformi di risorse trasmessigli a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b).

4. Il Centro dell'UE tiene registri dei materiali trasmessi e del processo utilizzato per generare gli indicatori e predispone l'elenco di cui al primo e al secondo comma. Esso tiene detti registri fintanto che nelle banche dati degli indicatori di cui al paragrafo 1 permangono gli indicatori, compresi gli identificatori uniformi di risorse, cui corrispondono.

Or. en

Emendamento 1599
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Il Centro dell'UE istituisce banche dati dei ***tre*** tipi di indicatori di ***abuso sessuale su minori*** online seguenti e provvede alla loro manutenzione e al loro funzionamento:	1. Il Centro dell'UE istituisce banche dati dei tipi di indicatori di ***materiale pedopornografico*** online seguenti e provvede alla loro manutenzione e al loro funzionamento:

Or. en

Emendamento 1600
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro dell'UE istituisce banche dati dei tre tipi di indicatori di ***abuso sessuale su minori online*** seguenti e provvede alla loro manutenzione e al loro funzionamento:	1. Il Centro dell'UE istituisce banche dati dei tre tipi di indicatori di ***materiale pedopornografico*** seguenti e provvede alla loro manutenzione e al loro funzionamento:

Or. en

Emendamento 1601
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) indicatori per rilevare ***la diffusione di*** materiale pedopornografico già ***rilevato*** e identificato come materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1;	a) indicatori per rilevare ***il*** materiale pedopornografico già ***individuato*** e identificato come materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 1602
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) indicatori per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico non ancora rilevato né identificato come materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1603
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) indicatori per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico non ancora rilevato né identificato come materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1604
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) indicatori per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico non ancora rilevato né identificato come materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1605
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) indicatori per rilevare l'adescamento di minori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1606
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) indicatori per rilevare l'adescamento di minori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1607
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) indicatori per rilevare l'adescamento di minori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1608
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) indicatori pertinenti costituiti da identificatori digitali da usare per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, nei servizi di hosting e nei servizi di comunicazione interpersonale, generati dal Centro dell'UE in conformità del paragrafo 3;	a) indicatori pertinenti costituiti da identificatori digitali da usare per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, nei servizi di hosting e nei servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero***, generati dal Centro dell'UE in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1609
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) indicatori pertinenti costituiti da identificatori digitali da usare per rilevare ***la diffusione di*** materiale pedopornografico noto ***o nuovo o l'adescamento di minori***, a seconda dei	a) indicatori pertinenti costituiti da identificatori digitali da usare per rilevare ***il*** materiale pedopornografico noto, a seconda dei casi, nei servizi di hosting e nei servizi di comunicazione interpersonale

casi, nei servizi di hosting e nei servizi di comunicazione interpersonale, generati dal Centro dell'UE in conformità del paragrafo 3;	***indipendenti dal numero***, generati dal Centro dell'UE in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1610
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) indicatori pertinenti costituiti da identificatori digitali da usare per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto ***o nuovo o l'adescamento di minori***, a seconda dei casi, nei servizi di hosting e nei servizi di comunicazione interpersonale, generati dal Centro dell'UE in conformità del paragrafo 3;	a) indicatori pertinenti costituiti da identificatori digitali da usare per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto, a seconda dei casi, nei servizi di hosting e nei servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero***, generati dal Centro dell'UE in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1611
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) in riferimento al paragrafo 1, lettera a), gli indicatori pertinenti includono un elenco di identificatori uniformi di risorse predisposto dal Centro dell'UE in conformità del paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1612
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i complementi di informazione necessari a facilitare l'uso degli indicatori in conformità del presente regolamento, compresi identificatori che distinguono tra immagini***,*** video ***ed eventualmente altri tipi di materiale*** per la rilevazione della diffusione di materiale pedopornografico noto ***e nuovo e identificatori linguistici per la rilevazione dell'adescamento di minori***.	c) i complementi di informazione necessari a facilitare l'uso degli indicatori in conformità del presente regolamento, compresi identificatori che distinguono tra immagini ***e*** video per la rilevazione della diffusione di materiale pedopornografico noto.

Or. en

Emendamento 1613
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i complementi di informazione necessari a facilitare l'uso degli indicatori in conformità del presente regolamento, compresi identificatori che distinguono tra immagini, video ed eventualmente altri tipi di materiale per la rilevazione ***della diffusione*** di materiale pedopornografico noto ***e nuovo e identificatori linguistici per la rilevazione dell'adescamento di***	c) i complementi di informazione necessari a facilitare l'uso degli indicatori in conformità del presente regolamento, compresi identificatori che distinguono tra immagini, video ed eventualmente altri tipi di materiale per la rilevazione di materiale pedopornografico noto.

minori.

Or. en

Emendamento 1614
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE genera gli indicatori di cui al paragrafo 2, lettera a), unicamente ***sulla base del*** materiale pedopornografico ***e dell'adescamento di minori identificati tali*** dalle autorità ***coordinatrici o dai giudici o altre autorità indipendenti*** degli Stati membri, ***trasmessigli*** dalle autorità coordinatrici a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a).	Il Centro dell'UE genera gli indicatori di cui al paragrafo 2, lettera a), unicamente ***a partire da*** materiale pedopornografico ***identificato come tale*** dalle ***competenti*** autorità ***giudiziarie*** degli Stati membri, ***trasmessogli*** dalle autorità coordinatrici a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Emendamento 1615
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE genera gli indicatori di cui al paragrafo 2, lettera a), unicamente sulla base del materiale pedopornografico ***e dell'adescamento di minori identificati tali*** dalle autorità coordinatrici o dai giudici o altre autorità indipendenti degli Stati membri, ***trasmessigli*** dalle autorità coordinatrici a norma dell'articolo 36,	Il Centro dell'UE genera gli indicatori di cui al paragrafo 2, lettera a), unicamente sulla base del materiale pedopornografico ***identificato come tale*** dalle autorità coordinatrici o dai giudici o altre autorità indipendenti degli Stati membri, ***trasmessogli*** dalle autorità coordinatrici a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera

paragrafo 1, lettera a).	a).

Or. en

Emendamento 1616
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE predispone l'elenco di identificatori uniformi di risorse di cui al paragrafo 2, lettera b), unicamente sulla base degli identificatori uniformi di risorse trasmessigli a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1617
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il Centro dell'UE tiene registri dei materiali trasmessi e del processo utilizzato per generare gli indicatori e predispone l'elenco di cui al primo e al secondo comma. Esso tiene detti registri fintanto che nelle banche dati degli indicatori di cui al paragrafo 1 permangono gli indicatori***, compresi gli identificatori uniformi di risorse, cui corrispondono***.	4. Il Centro dell'UE tiene registri dei materiali trasmessi e del processo utilizzato per generare gli indicatori e predispone l'elenco di cui al primo e al secondo comma. Esso tiene detti registri fintanto che nelle banche dati degli indicatori di cui al paragrafo 1 permangono gli indicatori.

Or. en

Emendamento 1618
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il Centro dell'UE provvede affinché, tramite tutti gli strumenti tecnici a disposizione, la banca dati degli indicatori sia sicura e non possa essere modificata da prestatori, utenti e qualsiasi altro attore al momento del suo utilizzo ai fini del rilevamento.

Or. en

Emendamento 1619
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro dell'UE istituisce una banca dati delle segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e valutate e trattate in conformità dell'articolo 48, e provvede alla sua manutenzione e al suo funzionamento.	1. Il Centro dell'UE istituisce una banca dati delle segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e valutate e trattate in conformità dell'articolo 48, e provvede alla sua manutenzione e al suo funzionamento.

Or. en

Emendamento 1620
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro dell'UE istituisce una banca dati delle segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e valutate e trattate in conformità dell'articolo 48, e provvede alla sua manutenzione e al suo funzionamento.	1. Il Centro dell'UE istituisce una banca dati delle segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e valutate e trattate in conformità dell'articolo 48, e provvede alla sua manutenzione e al suo funzionamento.

Or. en

Emendamento 1621
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro dell'UE istituisce una banca dati delle segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e valutate e trattate in conformità dell'articolo 48, e provvede alla sua manutenzione e al suo funzionamento.	1. Il Centro dell'UE istituisce una banca dati delle segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e valutate e trattate in conformità dell'articolo 48, e provvede alla sua manutenzione e al suo funzionamento.

Or. en

Emendamento 1622
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se il Centro dell'UE giudica la segnalazione manifestamente infondata, i motivi e la data e l'ora di invio dell'informazione al prestatore in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2;	b) se il Centro dell'UE giudica la segnalazione ***infondata o*** manifestamente infondata, i motivi e la data e l'ora di invio dell'informazione al prestatore in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 1623
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se il Centro dell'UE giudica la segnalazione ***manifestamente*** infondata, i motivi e la data e l'ora di invio dell'informazione al prestatore in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2;	b) se il Centro dell'UE giudica la segnalazione infondata, i motivi e la data e l'ora di invio dell'informazione al prestatore in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 1624
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) se il Centro dell'UE ha inoltrato la segnalazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, la data e l'ora di tale inoltro e la denominazione dell'autorità o delle autorità di contrasto	***soppresso***

competenti cui l'ha inoltrata oppure, se del caso, i motivi per cui la inoltrato la segnalazione unicamente a Europol per ulteriore analisi;

Or. en

Emendamento 1625
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) se il Centro dell'UE ha inoltrato la segnalazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, la data e l'ora di tale inoltro e la denominazione dell'autorità o delle autorità di contrasto competenti cui l'ha inoltrata ***oppure, se del caso, i motivi per cui la inoltrato la segnalazione unicamente a Europol per ulteriore analisi***;	c) se il Centro dell'UE ha inoltrato la segnalazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, la data e l'ora di tale inoltro e la denominazione dell'autorità o delle autorità di contrasto competenti cui l'ha inoltrata;

Or. en

Emendamento 1626
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) se il Centro dell'UE ha inoltrato la segnalazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, la data e l'ora di tale inoltro e la denominazione dell'autorità o delle autorità di contrasto competenti cui l'ha inoltrata ***oppure, se del caso, i motivi per***	c) se il Centro dell'UE ha inoltrato la segnalazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, la data e l'ora di tale inoltro e la denominazione dell'autorità o delle autorità di contrasto competenti cui l'ha inoltrata;

cui la inoltrato la segnalazione unicamente a Europol per ulteriore analisi;

Or. en

Emendamento 1627
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se disponibile, l'informazione che il prestatore che ha trasmesso la segnalazione di diffusione di materiale ***pedopornografico*** noto ***o nuovo*** lo ha rimosso ***o ne ha disabilitato l'accesso***;	e) se disponibile, l'informazione che il prestatore che ha trasmesso la segnalazione di diffusione di materiale noto ***che mostri abusi sessuali*** lo ha rimosso;

Or. en

Emendamento 1628
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se disponibile, l'informazione che il prestatore che ha trasmesso la segnalazione di diffusione di materiale pedopornografico noto ***o nuovo*** lo ha rimosso ***o ne ha disabilitato l'accesso***;	e) se disponibile, l'informazione che il prestatore che ha trasmesso la segnalazione di diffusione di materiale pedopornografico noto lo ha rimosso;

Or. en

Emendamento 1629

Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se disponibile, l'informazione che il prestatore che ha trasmesso la segnalazione di diffusione di materiale pedopornografico ***noto o nuovo*** lo ha rimosso o ne ha disabilitato l'accesso;	e) se disponibile, l'informazione che il prestatore che ha trasmesso la segnalazione di diffusione di materiale pedopornografico lo ha rimosso o ne ha disabilitato l'accesso;

Or. en

Emendamento 1630
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) indicatori pertinenti e tag accessori associati al materiale potenzialmente pedopornografico segnalato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1631
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, hanno accesso e sono abilitati a trattare i dati	1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, hanno accesso e sono abilitati a trattare i dati

contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 soltanto il personale del Centro dell'UE e i revisori debitamente autorizzati dal direttore esecutivo.	contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 soltanto il personale del Centro dell'UE e i revisori debitamente autorizzati dal direttore esecutivo ***e dal responsabile della protezione dei dati***.

Or. en

Emendamento 1632
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, hanno accesso e sono abilitati a trattare i dati contenuti nelle banche dati di cui ***agli articoli 44 e*** 45 soltanto il personale del Centro dell'UE e i revisori debitamente autorizzati dal direttore esecutivo.	1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, hanno accesso e sono abilitati a trattare i dati contenuti nelle banche dati di cui ***all'articolo*** 45 soltanto il personale del Centro dell'UE e i revisori debitamente autorizzati dal direttore esecutivo.

Or. en

Emendamento 1633
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE dà accesso ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e ai prestatori di servizi di accesso a internet alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario affinché eseguano gli ordini di rilevazione o di blocco emessi nei loro confronti a norma dell'articolo 7 o 16. Esso provvede affinché l'accesso resti limitato a quanto strettamente necessario per il periodo di applicazione degli ordini	***soppresso***

di rilevazione o di blocco interessati e non comprometta in alcun modo il corretto funzionamento delle banche dati né l'esattezza e la sicurezza dei dati ivi contenuti.

Or. en

Emendamento 1634
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE dà accesso ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e ai prestatori di servizi di accesso a internet alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario affinché eseguano gli ordini di rilevazione o di blocco emessi nei loro confronti a norma dell'articolo 7 o 16. Esso provvede affinché l'accesso resti limitato a quanto strettamente necessario per il periodo di applicazione degli ordini di rilevazione o di blocco interessati e non comprometta in alcun modo il corretto funzionamento delle banche dati né l'esattezza e la sicurezza dei dati ivi contenuti.	2. Il Centro dell'UE dà accesso ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e ai prestatori di servizi di accesso a internet alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario affinché ***adottino misure volontarie, ove autorizzate, ed*** eseguano gli ordini di rilevazione o di blocco emessi nei loro confronti a norma dell'articolo 7 o 16. Esso provvede affinché l'accesso resti limitato a quanto strettamente necessario per il periodo di applicazione degli ordini di rilevazione o di blocco interessati ***e per l'esecuzione delle misure volontarie, ove autorizzate,*** e non comprometta in alcun modo il corretto funzionamento delle banche dati né l'esattezza e la sicurezza dei dati ivi contenuti.

Or. en

Emendamento 1635
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE dà accesso ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e ai prestatori di servizi di accesso a internet alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario affinché eseguano gli ordini di rilevazione o di blocco emessi nei loro confronti a norma dell'articolo 7 o 16. Esso provvede affinché l'accesso resti limitato a quanto strettamente necessario per il periodo di applicazione degli ordini di rilevazione o di blocco interessati e non comprometta in alcun modo il corretto funzionamento delle banche dati né l'esattezza e la sicurezza dei dati ivi contenuti.	2. Il Centro dell'UE dà accesso ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** e ai prestatori di servizi di accesso a internet alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario affinché eseguano gli ordini di rilevazione o di blocco emessi nei loro confronti a norma dell'articolo 7 o 16. Esso provvede affinché l'accesso resti limitato a quanto strettamente necessario per il periodo di applicazione degli ordini di rilevazione o di blocco interessati e non comprometta in alcun modo il corretto funzionamento delle banche dati né l'esattezza e la sicurezza dei dati ivi contenuti.

Or. en

Emendamento 1636
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE dà accesso ai prestatori di servizi di hosting***,*** ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***e ai prestatori di servizi di accesso a internet*** alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario affinché eseguano gli ordini di rilevazione ***o di blocco*** emessi nei loro confronti a norma dell'articolo 7 ***o 16***. Esso provvede affinché l'accesso resti limitato a quanto strettamente necessario per il periodo di applicazione degli ordini di rilevazione ***o di blocco*** interessati e non comprometta in alcun modo il corretto funzionamento delle banche dati né l'esattezza e la sicurezza dei dati ivi	2. Il Centro dell'UE dà accesso ai prestatori di servizi di hosting ***e*** ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario affinché eseguano gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti a norma dell'articolo 7. Esso provvede affinché l'accesso resti limitato a quanto strettamente necessario per il periodo di applicazione degli ordini di rilevazione interessati e non comprometta in alcun modo il corretto funzionamento delle banche dati né l'esattezza e la sicurezza dei dati ivi contenuti.

contenuti.

Or. en

Emendamento 1637
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE dà accesso ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e ai prestatori di servizi di accesso a internet alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario affinché eseguano ***gli ordini*** di rilevazione ***o di blocco*** emessi nei loro confronti a norma dell'articolo 7 o 16. Esso provvede affinché l'accesso resti limitato a quanto strettamente necessario per il periodo di applicazione ***degli ordini*** di rilevazione ***o di blocco*** interessati e non comprometta in alcun modo il corretto funzionamento delle banche dati né l'esattezza e la sicurezza dei dati ivi contenuti.	2. Il Centro dell'UE dà accesso ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** e ai prestatori di servizi di accesso a internet alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario affinché eseguano ***i mandati*** di rilevazione emessi nei loro confronti a norma dell'articolo 7 o 16. Esso provvede affinché l'accesso resti limitato a quanto strettamente necessario per il periodo di applicazione ***dei mandati*** di rilevazione interessati e non comprometta in alcun modo il corretto funzionamento delle banche dati né l'esattezza e la sicurezza dei dati ivi contenuti.

Or. en

Emendamento 1638
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Centro dell'UE dà accesso alle	***soppresso***

autorità coordinatrici alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario all'assolvimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1639
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il Centro dell'UE dà accesso a Europol e alle autorità di contrasto competenti degli Stati membri alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario all'assolvimento dei loro compiti di indagine su presunti reati di abuso sessuale su minori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1640
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il Centro dell'UE dà accesso ***a Europol e*** alle autorità di contrasto competenti degli Stati membri alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario all'assolvimento dei loro compiti di indagine su presunti reati di abuso sessuale su minori.	4. Il Centro dell'UE dà accesso alle autorità di contrasto competenti degli Stati membri alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario all'assolvimento dei loro compiti di indagine su presunti reati di abuso sessuale su minori.

Or. en

Emendamento 1641
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il Centro dell'UE concede a Europol un accesso alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44 limitato esclusivamente a dati specifici, come il sistema di riscontro positivo o negativo, e unicamente se necessario all'assolvimento dei suoi compiti di indagine sui casi transfrontalieri riguardanti presunti reati di abuso sessuale su minori.

Or. en

Emendamento 1642
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il Centro dell'UE dà accesso a Europol alla banca dati delle segnalazioni di cui all'articolo 45, se e per quanto necessario all'assolvimento dei suoi compiti di assistenza alle indagini su presunti reati di abuso sessuale su minori.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è spiegato per quale motivo sia necessario concedere a Europol un accesso diretto ai sistemi di informazione di un'agenzia estranea al settore del contrasto, contenenti dati personali altamente sensibili, per i quali potrebbe non essere stato accertato alcun collegamento con le attività criminali e con la prevenzione della criminalità.

Emendamento 1643
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il Centro dell'UE dà accesso a Europol alla banca dati delle segnalazioni di cui all'articolo 45, se e per quanto necessario all'assolvimento dei suoi compiti di assistenza alle indagini su presunti reati di abuso sessuale su minori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1644
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il Centro dell'UE dà accesso a Europol ***alla banca*** dati delle segnalazioni di cui all'articolo 45, se e per quanto necessario all'assolvimento dei suoi compiti di assistenza alle indagini su presunti reati di abuso sessuale su minori.	5. Il Centro dell'UE dà accesso a Europol ***alle banche*** dati ***degli indicatori e*** delle segnalazioni di cui ***all'articolo 44 e*** all'articolo 45 ***esclusivamente caso per caso in presenza di aspetti transfrontalieri***, se e per quanto necessario all'assolvimento dei suoi compiti di assistenza alle indagini su presunti reati di abuso sessuale su minori. ***Il Centro dell'UE consente l'accesso soltanto se Europol può dimostrare l'esistenza di un collegamento con l'attività criminale e solo previa autorizzazione di una richiesta che specifichi lo scopo perseguito, le modalità dell'accesso richiesto, il previsto successivo utilizzo e il grado di accesso***

	necessario per conseguire tale scopo. Le richieste di accesso sono introdotte tramite l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA). Il Centro dell'UE valuta tali richieste con diligenza e consente l'accesso solo se lo giudica necessario e proporzionato allo scopo specificato.

Or. en

Motivazione

EDPB-GEPD, Parere congiunto n. 4/2022 (paragrafi da 127 a 133)
https://edpb.europa.eu/system/files/2023-02/edpb_edps_jointopinion_202204_csam_it.pdf

Emendamento 1645
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE consente l'accesso di cui ***ai paragrafi 2, 3, 4 e*** 5 solo previa richiesta che specifichi lo scopo perseguito, le modalità dell'accesso richiesto e il grado di accesso necessario per conseguire quello scopo. ***La richiesta di accesso di cui al paragrafo 2 deve contenere anche un riferimento all'ordine di rilevazione o di blocco, a seconda dei casi.***	Il Centro dell'UE consente l'accesso di cui ***al paragrafo*** 5 solo previa richiesta che specifichi lo scopo perseguito, le modalità dell'accesso richiesto e il grado di accesso necessario per conseguire quello scopo.

Or. en

Emendamento 1646
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE consente l'accesso di cui ai paragrafi 2, 3**,**4 ***e 5*** solo previa richiesta che specifichi lo scopo perseguito, le modalità dell'accesso richiesto e il grado di accesso necessario per conseguire quello scopo. La richiesta di accesso di cui al paragrafo 2 deve contenere anche un riferimento all'ordine di rilevazione o di blocco, a seconda dei casi.	Il Centro dell'UE consente l'accesso di cui ai paragrafi 2, 3 ***e*** 4 solo previa richiesta che specifichi lo scopo perseguito, le modalità dell'accesso richiesto e il grado di accesso necessario per conseguire quello scopo. La richiesta di accesso di cui al paragrafo 2 deve contenere anche un riferimento all'ordine di rilevazione o di blocco, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 1647
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE consente l'accesso di cui ai paragrafi 2, 3**,**4 ***e 5*** solo previa richiesta che specifichi lo scopo perseguito, le modalità dell'accesso richiesto e il grado di accesso necessario per conseguire quello scopo. La richiesta di accesso di cui al paragrafo 2 deve contenere anche un riferimento all'ordine di rilevazione ***o di blocco***, a seconda dei casi.	Il Centro dell'UE consente l'accesso di cui ai paragrafi 2, 3 ***e*** 4 solo previa richiesta che specifichi lo scopo perseguito, le modalità dell'accesso richiesto e il grado di accesso necessario per conseguire quello scopo. La richiesta di accesso di cui al paragrafo 2 deve contenere anche un riferimento all'ordine di rilevazione, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 1648
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il Centro dell'UE valuta la richiesta con diligenza e consente l'accesso solo se lo giudica necessario e proporzionato allo scopo specificato.	Il Centro dell'UE valuta la richiesta ***caso per caso, debitamente e*** con diligenza***,*** e consente l'accesso solo se lo giudica necessario e proporzionato allo scopo specificato. ***Laddove ritenga che la richiesta di accesso da parte di Europol sia necessaria e proporzionata, fornisce i dati pertinenti a Europol tramite l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA).***

Or. en

Emendamento 1649
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE valuta la richiesta con diligenza e consente l'accesso solo se lo giudica necessario e proporzionato allo scopo specificato.	Il Centro dell'UE valuta la richiesta con diligenza e consente l'accesso solo se lo giudica necessario e proporzionato allo scopo specificato ***e conformemente al diritto dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1650
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il Centro dell'UE verifica periodicamente che i dati contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 siano a tutti gli effetti completi, esatti e aggiornati e continuino ad essere necessari ai fini della segnalazione***,*** della rilevazione ***e del blocco*** in conformità del presente	7. Il Centro dell'UE verifica periodicamente che i dati contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 siano a tutti gli effetti completi, esatti e aggiornati e continuino ad essere necessari ai fini della segnalazione ***e*** della rilevazione in conformità del presente

regolamento, e per agevolare e monitorare l'accuratezza delle tecnologie e dei processi di rilevazione. ***Con riguardo in particolare agli identificatori uniformi di risorse contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), il Centro dell'UE verifica periodicamente, se necessario in cooperazione con le autorità coordinatrici, che continuino a ricorrere le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b). Dette verifiche comprendono audit, se del caso. Se necessario alla luce di queste verifiche, il Centro dell'UE integra, adegua o cancella i dati immediatamente.***	regolamento, e per agevolare e monitorare l'accuratezza delle tecnologie e dei processi di rilevazione.

Or. en

Emendamento 1651
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il Centro dell'UE verifica periodicamente che i dati contenuti nelle banche dati di cui ***agli articoli 44 e*** 45 siano a tutti gli effetti completi, esatti e aggiornati e continuino ad essere necessari ai fini della segnalazione, ***della rilevazione e del blocco*** in conformità del presente regolamento***, e per agevolare e monitorare l'accuratezza delle tecnologie e dei processi di rilevazione***. ***Con riguardo in particolare agli identificatori uniformi di risorse contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), il Centro dell'UE verifica periodicamente, se necessario in cooperazione con le autorità coordinatrici, che continuino a ricorrere le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b).*** Dette verifiche comprendono audit, se del caso. Se necessario alla luce di queste verifiche, il Centro dell'UE integra, adegua o cancella i	7. Il Centro dell'UE verifica periodicamente che i dati contenuti nelle banche dati di cui ***all'articolo*** 45 siano a tutti gli effetti completi, esatti e aggiornati e continuino ad essere necessari ai fini della segnalazione, in conformità del presente regolamento. Dette verifiche comprendono audit, se del caso. Se necessario alla luce di queste verifiche, il Centro dell'UE integra, adegua o cancella i dati immediatamente.

dati immediatamente.

Or. en

Emendamento 1652
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il Centro dell'UE verifica periodicamente che i dati contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 siano a tutti gli effetti completi, esatti e aggiornati e continuino ad essere necessari ai fini della segnalazione**,** della rilevazione ***e del blocco*** in conformità del presente regolamento, e per agevolare e monitorare l'accuratezza delle tecnologie e dei processi di rilevazione. Con riguardo in particolare agli identificatori uniformi di risorse contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), il Centro dell'UE verifica periodicamente, se necessario in cooperazione con le autorità coordinatrici, che continuino a ricorrere le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b). Dette verifiche comprendono audit, se del caso. Se necessario alla luce di queste verifiche, il Centro dell'UE integra, adegua o cancella i dati immediatamente.	7. Il Centro dell'UE verifica periodicamente che i dati contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 siano a tutti gli effetti completi, esatti e aggiornati e continuino ad essere necessari ai fini della segnalazione ***e*** della rilevazione in conformità del presente regolamento, e per agevolare e monitorare l'accuratezza delle tecnologie e dei processi di rilevazione. Con riguardo in particolare agli identificatori uniformi di risorse contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), il Centro dell'UE verifica periodicamente, se necessario in cooperazione con le autorità coordinatrici, che continuino a ricorrere le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b). Dette verifiche comprendono audit, se del caso. Se necessario alla luce di queste verifiche, il Centro dell'UE integra, adegua o cancella i dati immediatamente.

Or. en

Emendamento 1653
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il Centro dell'UE provvede affinché i dati contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto ***di*** garanzie tecniche e organizzative ***adeguate***. Dette garanzie devono segnatamente assicurare che possano accedere ai dati e trattarli soltanto persone debitamente autorizzate e per le finalità per cui sono autorizzate, e che il livello di sicurezza sia elevato. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario.	8. Il Centro dell'UE provvede affinché i dati contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 siano memorizzati in modo ***cifrato o protetti in modo altrettanto*** sicuro, nel rispetto ***delle*** garanzie tecniche e organizzative ***più avanzate***. Dette garanzie devono segnatamente assicurare che possano accedere ai dati e trattarli soltanto persone debitamente autorizzate e per le finalità per cui sono autorizzate, e che il livello di sicurezza sia elevato. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario.

Or. en

Emendamento 1654
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il Centro dell'UE provvede affinché i dati contenuti nelle banche dati di cui ***agli articoli 44 e*** 45 siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Dette garanzie devono segnatamente assicurare che possano accedere ai dati e trattarli soltanto persone debitamente autorizzate e per le finalità per cui sono autorizzate, e che il livello di sicurezza sia elevato. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario.	8. Il Centro dell'UE provvede affinché i dati contenuti nelle banche dati di cui ***all'articolo*** 45 siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Dette garanzie devono segnatamente assicurare che possano accedere ai dati e trattarli soltanto persone debitamente autorizzate e per le finalità per cui sono autorizzate, e che il livello di sicurezza sia elevato. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario.

Or. en

Emendamento 1655
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 46 bis
	Registrazione
	1. Il Centro dell'UE, le autorità coordinatrici e le autorità competenti dispongono che siano registrati, in relazione ai compiti svolti sulla base del presente regolamento, almeno i seguenti trattamenti: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, inclusi i trasferimenti, interconnessione e cancellazione.
	2. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire la motivazione, la data e l'ora di tali operazioni e, nella misura del possibile, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati, nonché di stabilire l'identità dei destinatari di tali dati.
	3. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, dell'autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti penali.
	4. Su richiesta, il Centro dell'UE, le autorità coordinatrici e le autorità competenti mettono le registrazioni a disposizione della pertinente autorità di controllo della protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 1656
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 47 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ai tipi, al contenuto preciso, alla configurazione e al funzionamento delle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, compresi gli indicatori e i complementi di informazione necessari prescritti all'articolo 44, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1657
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 47 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al trattamento dei materiali trasmessi dalle autorità coordinatrici, alla generazione degli indicatori, alla predisposizione dell'elenco di identificatori uniformi di risorse e alla tenuta di registri di cui all'articolo 44, paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1658
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al trattamento dei materiali trasmessi dalle autorità coordinatrici***,*** alla generazione degli indicatori***, alla predisposizione dell'elenco di identificatori uniformi di risorse e alla***	b) al trattamento dei materiali trasmessi dalle autorità coordinatrici ***e*** alla generazione degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 3;

tenuta di registri di cui all'articolo 44, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1659
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 47 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) all'accesso alle banche dati di cui agli articoli 44 e 45, comprese le modalità di accesso di cui all'articolo 46, paragrafi da 1 a 5, al contenuto, al trattamento e alla valutazione delle richieste di cui all'articolo 46, paragrafo 6, alle questioni procedurali connesse a queste richieste e alle misure necessarie di cui all'articolo 46, paragrafo 6;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Qual è la motivazione di un atto delegato per regolamentare l'accesso?

Emendamento 1660
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) all'accesso alle banche dati di cui agli articoli 44 e 45, comprese le modalità di accesso di cui all'articolo 46, paragrafi	***soppresso***

da 1 a 5, al contenuto, al trattamento e alla valutazione delle richieste di cui all'articolo 46, paragrafo 6, alle questioni procedurali connesse a queste richieste e alle misure necessarie di cui all'articolo 46, paragrafo 6;

Or. en

Motivazione

L'accesso a banche dati contenenti dati altamente sensibili non dovrebbe essere concesso tramite atti delegati.

Emendamento 1661
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 47 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) all'accesso alle banche dati di cui ***agli articoli 44 e*** 45, comprese le modalità di accesso di cui all'articolo 46, paragrafi da 1 a 5, al contenuto, al trattamento e alla valutazione delle richieste di cui all'articolo 46, paragrafo 6, alle questioni procedurali connesse a queste richieste e alle misure necessarie di cui all'articolo 46, paragrafo 6;	d) all'accesso alle banche dati di cui ***all'articolo*** 45, comprese le modalità di accesso di cui all'articolo 46, paragrafi da 1 a 5, al contenuto, al trattamento e alla valutazione delle richieste di cui all'articolo 46, paragrafo 6, alle questioni procedurali connesse a queste richieste e alle misure necessarie di cui all'articolo 46, paragrafo 6;

Or. en

Emendamento 1662
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 47 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) alle verifiche periodiche e agli audit disposti all'articolo 46, paragrafo 7, per garantire che i dati contenuti ***nelle banche***	e) alle verifiche periodiche e agli audit disposti all'articolo 46, paragrafo 7, per garantire che i dati contenuti ***nella banca***

dati siano completi, esatti e aggiornati, e alla memorizzazione sicura dei dati, comprese le garanzie tecniche e organizzative e relativo riesame periodico di cui all'articolo 46, paragrafo 8.	dati siano completi, esatti e aggiornati, e alla memorizzazione sicura dei dati, comprese le garanzie tecniche e organizzative e relativo riesame periodico di cui all'articolo 46, paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 1663
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro dell'UE valuta e tratta prontamente le segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale a norma dell'articolo 12, per stabilire se siano manifestamente infondate o debbano essere inoltrate.	1. Il Centro dell'UE valuta e tratta prontamente le segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** a norma dell'articolo 12, per stabilire se siano manifestamente infondate o debbano essere inoltrate.

Or. en

Emendamento 1664
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro dell'UE valuta e tratta prontamente le segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale a norma dell'articolo 12, per stabilire se siano ***manifestamente***	1. Il Centro dell'UE valuta e tratta prontamente le segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** a norma dell'articolo 12, per stabilire se siano

infondate o debbano essere inoltrate.	infondate o debbano essere inoltrate.

Or. en

Emendamento 1665
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro dell'UE valuta e tratta prontamente le segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale a norma dell'articolo 12, per stabilire se siano ***manifestamente*** infondate o debbano essere inoltrate.	1. Il Centro dell'UE valuta e tratta prontamente le segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale a norma dell'articolo 12, per stabilire se siano infondate o debbano essere inoltrate.

Or. en

Emendamento 1666
Alessandra Mussolini

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il Centro dell'UE metterà a disposizione degli utenti un numero telefonico gratuito che fornirà loro assistenza in caso di sospetta violazione delle disposizioni del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 1667
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Se il Centro dell'UE riceve una segnalazione da una hotline o da un prestatore che ha indicato che la segnalazione si basa sulle informazioni ricevute da una hotline, il Centro dell'UE monitora la rimozione del materiale pedopornografico o collabora con la hotline per tracciarne lo status al fine di evitare la duplicazione delle segnalazioni sullo stesso materiale già segnalato alle autorità nazionali di contrasto.

Or. en

Emendamento 1668
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se giudica la segnalazione ***manifestamente*** infondata, il Centro dell'UE ne informa il prestatore che l'ha trasmessa, specificando i motivi per cui la giudica infondata.	2. Se giudica la segnalazione infondata, il Centro dell'UE ne informa il prestatore che l'ha trasmessa, specificando i motivi per cui la giudica infondata. ***In caso di segnalazione infondata, il Centro dell'UE acquisisce un valore crittografico di hash dal file segnalato e lo memorizza insieme al nome del prestatore che ha presentato la segnalazione e alla data di presentazione della stessa, unicamente per scopi statistici. La segnalazione infondata e tutti i dati personali a essa correlati sono cancellati entro 24 ore dalla comunicazione al prestatore.***

Or. en

Emendamento 1669

René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se giudica la segnalazione ***manifestamente*** infondata, il Centro dell'UE ne informa il prestatore che l'ha trasmessa, specificando i motivi per cui la giudica infondata.	2. Se giudica la segnalazione infondata, il Centro dell'UE ne informa il prestatore che l'ha trasmessa, specificando i motivi per cui la giudica infondata.

Or. en

Emendamento 1670
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se non giudica la segnalazione ***manifestamente*** infondata, il Centro dell'UE la inoltra, unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, ***a Europol e*** alla o alle autorità di contrasto competenti dello Stato membro che può essere giurisdizionalmente competente a indagare o perseguire il caso di potenziale abuso sessuale su minori cui si riferisce la segnalazione.	Se non giudica la segnalazione infondata, il Centro dell'UE la inoltra, ***in forma adeguata, pertinente e limitata allo stretto necessario,*** unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, alla o alle autorità di contrasto competenti dello Stato membro che può essere giurisdizionalmente competente a indagare o perseguire il caso di potenziale abuso sessuale su minori cui si riferisce la segnalazione.

Or. en

Motivazione

La proposta non chiarisce quale sarebbe il valore aggiunto del coinvolgimento di Europol né quale ruolo si prevede svolgerebbe Europol al ricevimento delle segnalazioni, in particolare nei casi in cui l'autorità di contrasto nazionale sia stata individuata e notificata in parallelo. Un inoltro generalizzato di segnalazioni a Europol sarebbe pertanto in contrasto con il regolamento Europol modificato e comporterebbe una serie di rischi per la protezione dei dati. Dovrebbero essere esplicitamente escluse le circostanze in cui le segnalazioni sono state trasmesse all'autorità di contrasto dello Stato membro interessato e che non implicano una dimensione transfrontaliera.

Emendamento 1671
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se non giudica la segnalazione ***manifestamente*** infondata, il Centro dell'UE la inoltra, unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, ***a Europol e*** alla o alle autorità di contrasto competenti dello Stato membro che può essere giurisdizionalmente competente a indagare o perseguire il caso di potenziale abuso sessuale su minori cui si riferisce la segnalazione.	Se ***dopo un'approfondita valutazione giuridica e fattuale*** non giudica la segnalazione infondata ***e la considera perseguibile***, il Centro dell'UE la inoltra, unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, alla o alle autorità di contrasto competenti dello Stato membro che può essere giurisdizionalmente competente a indagare o perseguire il caso di potenziale abuso sessuale su minori cui si riferisce la segnalazione.

Or. en

Motivazione

Un inoltro generalizzato di segnalazioni a Europol sarebbe in contrasto con il regolamento Europol modificato e comporterebbe una serie di rischi per la protezione dei dati. La duplicazione del trattamento dei dati personali potrebbe comportare la conservazione parallela di più copie degli stessi dati personali altamente sensibili (ad esempio presso il Centro dell'UE, Europol, l'autorità di contrasto nazionale), con rischi per l'accuratezza dei dati a causa della potenziale desincronizzazione delle banche dati, nonché per l'esercizio dei diritti degli interessati.

Emendamento 1672

Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se non giudica la segnalazione manifestamente infondata, il Centro dell'UE ***la inoltra***, unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, ***a Europol e*** alla o alle autorità di contrasto competenti dello Stato membro che può essere giurisdizionalmente competente a indagare o perseguire il caso di potenziale abuso sessuale su minori cui si riferisce la segnalazione.	Se non giudica la segnalazione manifestamente infondata, il Centro dell'UE ***può inoltrarla, con il consenso del sopravvissuto, ove possibile***, unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, alla o alle autorità di contrasto competenti dello Stato membro che può essere giurisdizionalmente competente a indagare o perseguire il caso di potenziale abuso sessuale su minori cui si riferisce la segnalazione.

Or. en

Emendamento 1673
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove non sia possibile determinare con sufficiente certezza detta o dette autorità di contrasto competenti, il Centro dell'UE inoltra la segnalazione, unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, a Europol per ulteriore analisi e successivo deferimento a opera del medesimo alla o alle autorità di contrasto competenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1674
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove non sia possibile determinare con sufficiente certezza detta o dette autorità di contrasto competenti, il Centro dell'UE ***inoltra*** la segnalazione, unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, a Europol per ulteriore analisi e successivo deferimento a opera del medesimo alla o alle autorità di contrasto competenti.	Ove non sia possibile determinare con sufficiente certezza detta o dette autorità di contrasto competenti, il Centro dell'UE ***può inoltrare*** la segnalazione, ***con il consenso del sopravvissuto, ove possibile,*** unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, a Europol per ulteriore analisi e successivo deferimento a opera del medesimo alla o alle autorità di contrasto competenti. ***La segnalazione presentata a Europol contiene soltanto le informazioni necessarie ai fini dell'individuazione della competente l'autorità di contrasto.***

Or. en

Emendamento 1675
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove non sia possibile determinare con sufficiente certezza detta o dette autorità di contrasto competenti, il Centro dell'UE inoltra la segnalazione, unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, a Europol per ulteriore analisi e successivo deferimento a opera del medesimo alla o alle autorità di contrasto competenti.	***Solo*** ove non sia possibile determinare con sufficiente certezza***, tramite un'approfondita valutazione fattuale,*** detta o dette autorità di contrasto competenti, il Centro dell'UE inoltra la segnalazione, unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, a Europol per ulteriore analisi e successivo deferimento a opera del medesimo alla o alle autorità di contrasto competenti.

Or. en

Emendamento 1676
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se ***richiesto da un'autorità di contrasto competente di uno Stato membro per evitare ingerenze nelle*** attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di abuso sessuale su minori, il Centro dell'UE:	6. Se ***necessario e proporzionato per salvaguardare le*** attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di abuso sessuale su minori ***in un caso specifico e su richiesta di un'autorità di contrasto competente di uno Stato membro***, il Centro dell'UE:

Or. en

Emendamento 1677
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se il prestatore che ha trasmesso la segnalazione è un prestatore di servizi di hosting e la segnalazione riguarda la potenziale diffusione di materiale pedopornografico, comunica al prestatore che non deve rimuovere il materiale ***o disabilitarne l'accesso***, specificando il periodo in cui si applica tale divieto.	b) se il prestatore che ha trasmesso la segnalazione è un prestatore di servizi di hosting e la segnalazione riguarda la potenziale diffusione di materiale pedopornografico, comunica al prestatore che non deve rimuovere il materiale, specificando il periodo in cui si applica tale divieto.

Or. en

Emendamento 1678
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. I periodi di cui al primo comma, lettere a) e b), sono quelli precisati nella richiesta dell'autorità di contrasto competente al Centro dell'UE***, purché siano*** limitati a quanto necessario ***per evitare ingerenze nelle attività pertinenti*** e non ***superino*** i ***18*** mesi.	7. I periodi di cui al ***paragrafo 6,*** primo comma, lettere a) e b), sono quelli precisati nella richiesta dell'autorità di contrasto competente al Centro dell'UE***. Tali periodi sono*** limitati a quanto necessario ***e proporzionati all'interno di una società democratica, nel rispetto dei diritti fondamentali e degli interessi legittimi delle persone fisiche interessate,*** e ***in ogni caso*** non ***superano*** i ***quattro*** mesi.

Or. en

Emendamento 1679
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il Centro dell'UE verifica se il prestatore di servizi di hosting che ha trasmesso la segnalazione di potenziale diffusione di materiale pedopornografico abbia rimosso ***o abbia disabilitato l'accesso a*** detto materiale, purché sia accessibile al pubblico. Ove reputi che il prestatore non abbia prontamente rimosso ***o disabilitato l'accesso al*** materiale, il Centro dell'UE ne informa l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento.	8. Il Centro dell'UE verifica se il prestatore di servizi di hosting che ha trasmesso la segnalazione di potenziale diffusione di materiale pedopornografico abbia rimosso detto materiale, purché sia accessibile al pubblico. Ove reputi che il prestatore non abbia prontamente rimosso ***il*** materiale, il Centro dell'UE ne informa l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento.

Or. en

Emendamento 1680
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D

Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il Centro dell'UE verifica se il prestatore di servizi di hosting che ha trasmesso la segnalazione di potenziale diffusione di materiale pedopornografico abbia rimosso ***o abbia disabilitato l'accesso a*** detto materiale, purché sia accessibile al pubblico. Ove reputi che il prestatore non abbia prontamente rimosso ***o disabilitato l'accesso al*** materiale, il Centro dell'UE ne informa l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento.	8. Il Centro dell'UE verifica se il prestatore di servizi di hosting che ha trasmesso la segnalazione di potenziale diffusione di materiale pedopornografico abbia rimosso detto materiale, purché sia accessibile al pubblico. Ove reputi che il prestatore non abbia prontamente rimosso ***il*** materiale, il Centro dell'UE ne informa l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento.

Or. en

Emendamento 1681
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Se il Centro dell'UE riceve una segnalazione da una hotline o se un prestatore che ha presentato la segnalazione al Centro dell'UE ha indicato che la segnalazione si basa sulle informazioni ricevute da una hotline, il Centro dell'UE:
	a) si astiene dal trasmettere la segnalazione all'autorità o alle autorità di contrasto competenti per evitare la duplicazione delle segnalazioni sullo stesso materiale già segnalato alle autorità di contrasto nazionali dalle hotline;
	b) monitora la rimozione del materiale

pedopornografico o coopera con la pertinente hotline per tracciarne lo status.

Or. en

Emendamento 1682
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Il Centro dell'UE conserva i dati personali contenuti nelle segnalazioni ricevute per un periodo che non supera i due giorni lavorativi. Tale periodo può essere prorogato fino a un massimo di una settimana, se debitamente giustificato e documentato.

Or. en

Emendamento 1683
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. Il Centro dell'UE dispone la registrazione in sistemi di trattamento automatizzato per qualsiasi delle seguenti operazioni di trattamento: raccolta, modifica, accesso, consultazione, comunicazione, interconnessione e cancellazione di dati personali. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire la motivazione, la data e l'ora di tali operazioni, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati

	personali operativi, nonché, nella misura del possibile, di stabilire l'identità dei destinatari. Tali registrazioni sono usate ai fini della verifica della liceità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantirne integrità e sicurezza. Su richiesta, le registrazioni sono messe a disposizione del responsabile della protezione dei dati del Centro dell'UE e del GEPD. Le registrazioni sono cancellate dopo tre anni, salvo se sono necessarie per un controllo in corso.

Or. en

Motivazione

Parere EDPB-GEPD, paragrafo 116.

Emendamento 1684
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 49	***soppresso***
Ispezioni e notifiche	
1. Il Centro dell'UE ha facoltà di realizzare ispezioni nei servizi di hosting mirate alla diffusione di materiale pedopornografico accessibile al pubblico, applicando i pertinenti indicatori della banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), nelle situazioni seguenti:	
a) quando è necessario per assistere la vittima, verificando se il prestatore di servizi di hosting ha rimosso o disabilitato l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che la ritrae, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, lettera c);	
b) quando è necessario per assistere	

un'autorità coordinatrice, verificando l'eventuale necessità di emettere un ordine di rilevazione o un ordine di rimozione contro un servizio specifico ovvero l'efficacia dell'ordine di rilevazione o dell'ordine di blocco emesso su richiesta di detta autorità coordinatrice, in conformità dell'articolo 25, paragrafo 7, lettere c) e d) rispettivamente.

2.

Il Centro dell'UE ha facoltà di notificare ai prestatori di servizi di hosting, dopo aver realizzato le ispezioni di cui al paragrafo 1, la presenza nei loro servizi di uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto e di chiederne la rimozione o la disabilitazione dell'accesso, a titolo volontario.

La richiesta indica chiaramente gli estremi del Centro dell'UE e un punto di contatto, le informazioni necessarie per identificare detto o detti elementi, ed è motivata. La richiesta indica altresì chiaramente che l'intervento del prestatore è a titolo volontario.

3. Se richiesto da un'autorità di contrasto competente di uno Stato membro per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di abuso sessuale su minori, il Centro dell'UE non procede alla notifica per il tempo necessario a evitare dette ingerenze, ma non oltre i 18 mesi.

Or. en

Emendamento 1685
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro dell'UE ha facoltà di realizzare ispezioni nei servizi di hosting mirate alla diffusione di materiale pedopornografico accessibile al pubblico***,*** ***applicando i pertinenti indicatori della banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b),*** nelle situazioni seguenti:	1. Il Centro dell'UE ha facoltà di realizzare ispezioni nei servizi di hosting mirate alla diffusione di materiale pedopornografico accessibile al pubblico nelle situazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1686
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro dell'UE ha facoltà di realizzare ispezioni nei servizi di hosting mirate alla diffusione di materiale pedopornografico accessibile al pubblico, applicando i pertinenti indicatori della banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, ***lettere*** a) ***e b)***, nelle situazioni seguenti:	1. Il Centro dell'UE ha facoltà di realizzare ispezioni nei servizi di hosting mirate alla diffusione di materiale pedopornografico accessibile al pubblico, applicando i pertinenti indicatori della banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, ***lettera*** a), nelle situazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1687
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Il Centro dell'UE ha facoltà di realizzare ispezioni nei servizi di hosting ***mirate alla diffusione di*** materiale pedopornografico ***accessibile al pubblico***, applicando i pertinenti indicatori della banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, ***lettere*** a) ***e b)***, nelle situazioni seguenti:	1. Il Centro dell'UE ha facoltà di realizzare ispezioni ***dei contenuti accessibili al pubblico*** nei servizi di hosting ***per individuare*** materiale pedopornografico ***noto***, applicando i pertinenti indicatori della banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, ***lettera*** a), nelle situazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1688
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quando è necessario per assistere ***la vittima***, verificando se il prestatore di servizi di hosting ha rimosso ***o disabilitato l'accesso a*** uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che ***la*** ritrae, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, lettera c);	a) quando è necessario per assistere ***il sopravvissuto***, verificando se il prestatore di servizi di hosting ha rimosso uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che ***lo*** ritrae, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, lettera c);

Or. en

Emendamento 1689
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando è necessario per assistere un'autorità coordinatrice, verificando l'eventuale necessità di ***emettere un ordine di rilevazione o*** un ordine di rimozione contro un servizio specifico ovvero l'efficacia dell'ordine di ***rilevazione o dell'ordine di blocco*** emesso su richiesta di detta autorità coordinatrice, in conformità	b) quando è necessario per assistere un'autorità coordinatrice, verificando l'eventuale necessità di un ordine di rimozione contro un servizio specifico ovvero l'efficacia dell'ordine di ***rimozione*** emesso su richiesta di detta autorità coordinatrice, in conformità dell'articolo 25, paragrafo 7, lettere c) e d)

dell'articolo 25, paragrafo 7, lettere c) e d) rispettivamente.	rispettivamente.

Or. en

Emendamento 1690
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE
Rob Rooken, Paul Tang, Karen Melchior, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) in modo proattivo, di propria iniziativa, analizzando e seguendo in modo sistematico e automatico gli identificatori uniformi di risorse accessibili al pubblico (crawling del web).

Or. en

Motivazione

Come ha fatto, con ottimi risultati, il Canadian Center on Child Protection.

Emendamento 1691
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE ha facoltà di notificare ai prestatori di servizi di hosting***, dopo aver realizzato le ispezioni di cui al paragrafo 1,*** la presenza nei loro servizi di uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto e di chiederne la	Il Centro dell'UE***, dopo aver realizzato le ispezioni di cui al paragrafo 1,*** ha facoltà di ***contattare l'autorità coordinatrice per una richiesta di ordine di rimozione a norma dell'articolo 14, e di*** notificare ai prestatori di servizi di hosting la presenza

rimozione ***o la disabilitazione dell'accesso, a titolo volontario***.	nei loro servizi di uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto e di chiederne la rimozione.

Or. en

Emendamento 1692
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE ha facoltà di notificare ai prestatori di servizi di hosting, dopo aver realizzato le ispezioni di cui al paragrafo 1, la presenza nei loro servizi di uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto e di chiederne la rimozione ***o la disabilitazione dell'accesso***, a titolo volontario.	Il Centro dell'UE ha facoltà di notificare ai prestatori di servizi di hosting, dopo aver realizzato le ispezioni di cui al paragrafo 1, la presenza nei loro servizi di uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto e di chiederne la rimozione, a titolo volontario.

Or. en

Emendamento 1693
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se ***richiesto da un'autorità di contrasto competente di uno Stato membro per evitare ingerenze nelle*** attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di abuso sessuale su minori, il Centro dell'UE non procede alla notifica ***per il tempo*** necessario ***a evitare dette ingerenze, ma*** non ***oltre*** i ***18*** mesi.	3. Se ***necessario e proporzionato per salvaguardare le*** attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di abuso sessuale su minori ***in un caso specifico e su richiesta di un'autorità di contrasto competente di uno Stato membro***, il Centro dell'UE non procede alla notifica***. Il periodo della mancata notifica è limitato a quanto*** necessario ***e proporzionato all'interno di una società democratica, nel rispetto dei diritti fondamentali e degli interessi legittimi***

	delle persone fisiche interessate, e in ogni caso non ***supera*** i ***quattro*** mesi.

Or. en

Emendamento 1694
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 50 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tecnologie, informazione e competenze	Informazione e competenze

Or. en

Emendamento 1695
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro dell'UE mette a disposizione tecnologie che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale possono gratuitamente acquisire, installare e utilizzare, se del caso sottostando a condizioni ragionevoli di rilascio delle licenze, per eseguire gli ordini di rilevazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.	***soppresso***
A tal fine il Centro dell'UE predispone elenchi di queste tecnologie, viste le prescrizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2.	
Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede il parere del suo comitato tecnologico e del comitato europeo per la protezione dei dati. Il comitato	

tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro otto settimane. Tale termine può essere prorogato di sei settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.

Or. en

Emendamento 1696
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE mette a disposizione tecnologie che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale possono gratuitamente acquisire, installare e utilizzare, se del caso sottostando a condizioni ragionevoli di rilascio delle licenze, per eseguire gli ordini di rilevazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.	Il Centro dell'UE mette a disposizione tecnologie che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** possono gratuitamente acquisire, installare e utilizzare, se del caso sottostando a condizioni ragionevoli di rilascio delle licenze, per eseguire gli ordini di rilevazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1. ***Il Centro dell'UE prevede misure di attenuazione raccomandate e migliori pratiche pertinenti che siano in particolare efficaci nell'individuare il materiale pedopornografico risultante dall'applicazione delle misure di attenuazione adottate dai prestatori, in conformità dell'articolo 4 del regolamento.***

Or. en

Emendamento 1697
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE mette a disposizione tecnologie che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale possono gratuitamente acquisire, installare e utilizzare, se del caso sottostando a condizioni ragionevoli di rilascio delle licenze, per eseguire gli ordini di rilevazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.	Il Centro dell'UE mette a disposizione***:***
	i) tecnologie che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale possono gratuitamente acquisire, installare e utilizzare, se del caso sottostando a condizioni ragionevoli di rilascio delle licenze, per eseguire gli ordini di rilevazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1***;***
	ii) tecnologie che i prestatori di servizi di comunicazione elettronica cifrata da punto a punto possono gratuitamente acquisire, installare e utilizzare, se del caso sottostando a condizioni ragionevoli di rilascio delle licenze, per adottare le misure di sicurezza imposte loro a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a).

Or. en

Emendamento 1698
Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Morten Petersen, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Svenja Hahn, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE mette a disposizione tecnologie che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale possono gratuitamente acquisire, installare e utilizzare, se del caso sottostando a condizioni ragionevoli di rilascio delle licenze, per eseguire gli ordini di rilevazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.	Il Centro dell'UE mette a disposizione tecnologie che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale possono gratuitamente acquisire, installare e utilizzare, se del caso sottostando a condizioni ragionevoli di rilascio delle licenze, per eseguire gli ordini di rilevazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1***, concernenti le attività online di persone sospettate di essere coinvolte in abusi sessuali su minori e di persone a cui è stato vietato esercitare attività che coinvolgano minori***.

Or. en

Motivazione

Secondo il parere 8787/23 del servizio giuridico del Consiglio, se il Consiglio dovesse decidere di mantenere le comunicazioni interpersonali nell'ambito di applicazione del regime dell'ordine di rilevazione, detto regime dovrebbe essere mirato in modo da applicarsi alle persone riguardo alle quali sussistano motivi ragionevoli per ritenere che siano in qualche modo coinvolte nella commissione, stiano commettendo o abbiano commesso un reato di abuso sessuale su minori, o abbiano un collegamento, almeno indirettamente, con la commissione di reati di abuso sessuale.

Emendamento 1699
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE mette a disposizione tecnologie che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale possono gratuitamente acquisire, installare e utilizzare, se del caso sottostando a condizioni ragionevoli di rilascio delle	Il Centro dell'UE mette a disposizione tecnologie che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** possono gratuitamente acquisire, installare e utilizzare, se del caso sottostando a condizioni ragionevoli di

licenze, per eseguire gli ordini di rilevazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.	rilascio delle licenze, per eseguire gli ordini di rilevazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1700
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il Centro dell'UE prevede misure di attenuazione raccomandate e migliori pratiche pertinenti che siano in particolare efficaci nell'individuare il materiale pedopornografico risultante dall'applicazione delle misure di attenuazione adottate dai prestatori, in conformità dell'articolo 4 del regolamento.

Or. en

Motivazione

L'EDPB e il GEPD osservano che, a norma dell'articolo 50 della proposta, il Centro dell'UE ha il compito di specificare l'elenco delle tecnologie che possono essere utilizzate per eseguire ordini di rilevazione. Tuttavia, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della proposta, i prestatori sono tenuti a segnalare tutte le informazioni che rivelino casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi, e non solo quelle derivanti dall'esecuzione di un ordine di rilevazione. È altamente probabile che una quantità significativa di tali segnalazioni provenga dall'applicazione delle misure di attenuazione adottate dai prestatori, conformemente all'articolo 4 della proposta. Appare pertanto fondamentale determinare quali potrebbero essere queste misure, la loro efficacia, il loro tasso di errore nella segnalazione di potenziali abusi sessuali su minori e il loro impatto sui diritti e sulle libertà delle persone. Sebbene l'articolo 4, paragrafo 5, della proposta preveda che la Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, possa emanare orientamenti pertinenti, l'EDPB e il GEPD ritengono importante che il legislatore includa all'articolo 50 il compito del Centro dell'UE di fornire anche un elenco di misure di attenuazione raccomandate e di migliori pratiche che siano in

particolare efficaci nell'individuare potenziali abusi sessuali su minori online. Poiché tali misure possono interferire con i diritti fondamentali alla protezione dei dati e al rispetto della vita privata, si raccomanda inoltre che il Centro dell'UE chieda il parere dell'EDPB prima di pubblicare tale elenco.

Emendamento 1701
Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Morten Petersen, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Svenja Hahn, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A tal fine il Centro dell'UE predispone elenchi di queste tecnologie, viste le prescrizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2.	A tal fine il Centro dell'UE predispone elenchi di queste tecnologie, viste le prescrizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2 ***e l'articolo 19 bis (nuovo)***.

Or. en

Motivazione

Articolo 19 bis (nuovo) Rispetto della vita privata Nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come un obbligo di: 1. decriptare la crittografia; 2. scansionare il contenuto dei dispositivi degli utenti; 3. limitare l'accesso anonimo ai servizi online e alle applicazioni software.

Emendamento 1702
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede il parere del suo comitato tecnologico e del comitato europeo per la protezione dei dati. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro otto settimane. Tale termine può essere	Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede il parere ***autorevole*** del suo comitato tecnologico e del comitato europeo per la protezione dei dati***, di cui tiene pienamente conto***. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo

prorogato di sei settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.	parere entro otto settimane. Tale termine può essere prorogato di sei settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. ***Il Centro dell'UE informa il comitato europeo per la protezione dei dati delle azioni intraprese a seguito del suo parere e quest'ultimo ha diritto di opporsi all'inserimento della tecnologia specifica negli elenchi se ritiene che il suo parere non sia stato debitamente preso in considerazione. Tale parere non pregiudica la valutazione caso per caso del trattamento previsto da parte del relativo titolare del trattamento ai sensi degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679.***

Or. en

Motivazione

Parere EDPB-GEPD, paragrafi 108 e 109.

Emendamento 1703
Javier Zarzalejos

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede ***il parere*** del suo comitato tecnologico e del comitato europeo per la protezione dei dati. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro otto settimane. Tale termine può essere prorogato di sei settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il	Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede ***i pareri*** del suo comitato tecnologico e ***del forum consultivo delle vittime, nonché, su richiesta della Commissione, il parere*** del comitato europeo per la protezione dei dati. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro otto settimane. Tale termine può essere prorogato di sei

comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.	settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. ***Ove si discosti in misura sostanziale da tali pareri, il Centro dell'UE ne informa il comitato tecnologico, il forum consultivo delle vittime o il comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione specificando i punti e i principali motivi di divergenza.***
	Or. en

Emendamento 1704
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede il parere del suo comitato tecnologico e del comitato europeo per la protezione dei dati. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro otto settimane. Tale termine può essere prorogato di sei settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.	Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede il parere del suo comitato tecnologico***, del forum consultivo di esperti*** e del comitato europeo per la protezione dei dati. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro otto settimane. Tale termine può essere prorogato di sei settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. ***Ove si discosti in misura sostanziale da tali pareri, il Centro dell'UE ne informa il comitato tecnologico o il comitato europeo per la protezione dei dati e la***

Commissione specificando i punti e i principali motivi di divergenza.

Or. en

Emendamento 1705
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede il parere del suo comitato tecnologico e del comitato europeo per la protezione dei dati. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro ***otto*** settimane. Tale termine può essere prorogato di ***sei*** settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.	Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede il parere del suo comitato tecnologico e del comitato europeo per la protezione dei dati. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro ***dieci*** settimane. Tale termine può essere prorogato di ***dodici*** settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.

Or. en

Emendamento 1706
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il Centro dell'UE rispetta le posizioni e le conclusioni del parere formulato dal comitato europeo per la protezione dei dati prima di rendere disponibili tecnologie specifiche.

Or. en

Motivazione

La proposta non indica in che modo il Centro dell'UE procederà dopo aver ricevuto un parere da parte dell'EDPB. Il considerando 27 della proposta si limita ad affermare che il parere dell'EDPB dovrebbe essere preso in considerazione dal Centro dell'UE e dalla Commissione. È pertanto opportuno chiarire lo scopo del parere richiesto nel processo di cui all'articolo 50 della proposta nonché le azioni che il Centro dell'UE è chiamato a svolgere dopo aver ricevuto un parere dall'EDPB.

Emendamento 1707
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE raccoglie, registra, analizza e mette a disposizione informazioni pertinenti, obiettive, affidabili e comparabili sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, tra cui:	2. Il Centro dell'UE raccoglie, registra, ***aggrega,*** analizza e mette ***proattivamente*** a disposizione ***di organi competenti, Stati membri e istituzioni dell'UE, nonché di organizzazioni della società civile e istituti di ricerca interessati,*** informazioni pertinenti, obiettive, affidabili e comparabili sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, tra cui:

Or. en

Emendamento 1708
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) informazioni ottenute nell'assolvimento dei suoi compiti, ai sensi del presente regolamento, relative alla ***rilevazione,*** segnalazione**,** rimozione ***o disabilitazione dell'accesso e al blocco*** di materiale pedopornografico;	a) informazioni ottenute nell'assolvimento dei suoi compiti, ai sensi del presente regolamento, relative alla segnalazione ***e alla*** rimozione di materiale pedopornografico;

Or. en

Emendamento 1709
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) informazioni ottenute nell'assolvimento dei suoi compiti, ai sensi del presente regolamento, relative alla rilevazione, segnalazione**,** rimozione ***o disabilitazione dell'accesso e al blocco*** di materiale pedopornografico;	a) informazioni ottenute nell'assolvimento dei suoi compiti, ai sensi del presente regolamento, relative alla rilevazione, segnalazione ***e*** rimozione di materiale pedopornografico;

Or. en

Emendamento 1710
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) informazioni ottenute	a) informazioni ottenute

nell'assolvimento dei suoi compiti, ai sensi del presente regolamento, relative alla ***rilevazione,*** segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso ***e al blocco di*** materiale pedopornografico;	nell'assolvimento dei suoi compiti, ai sensi del presente regolamento, relative alla segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso ***a*** materiale pedopornografico;

Or. en

Emendamento 1711
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) informazioni ricavate dalle ricerche o altre attività svolte da autorità degli Stati membri, altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, autorità competenti di paesi terzi, organizzazioni internazionali, centri di ricerca e organizzazioni della società civile.	c) informazioni ricavate dalle ricerche o altre attività svolte da autorità degli Stati membri, altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, autorità competenti di paesi terzi, organizzazioni internazionali, centri di ricerca***, hotline*** e organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 1712
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) informazioni ottenute nell'assolvimento dei suoi compiti, ai sensi del presente regolamento, relative all'assistenza e al sostegno alle vittime.

Or. en

Emendamento 1713
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE svolge ricerche, indagini e studi, vi partecipa o li promuove di propria iniziativa o, se opportuno e compatibile con le sue priorità e il suo programma di lavoro annuale, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione.	3. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE svolge ricerche, indagini e studi, vi partecipa o li promuove di propria iniziativa o, se opportuno e compatibile con le sue priorità e il suo programma di lavoro annuale, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. ***Il Centro dell'UE sostiene gli Stati membri e le autorità coordinatrici nello svolgimento delle ricerche, tenendo conto delle specificità nazionali. Le conoscenze raccolte fungono da strumento per elaborare metodi di prevenzione adattati e attuati dalle autorità coordinatrici in ciascuno Stato membro.***

Or. en

Emendamento 1714
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I risultati di ricerche, indagini o studi realizzati o diretti dal Centro dell'UE sono resi pubblici.

Or. en

Emendamento 1715
Patrick Breyer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il Centro dell'UE fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 e le informazioni ricavate dalle ricerche, dalle indagini e dagli studi di cui al paragrafo 3, e relativa analisi, e i suoi pareri sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, alle autorità coordinatrici, ad altre autorità competenti e altre autorità pubbliche degli Stati membri, di propria iniziativa o su richiesta di dette autorità. Il Centro dell'UE può rendere pubbliche queste informazioni, se del caso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1716
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Marcos Ros Sempere, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il Centro dell'UE mette a punto una strategia di comunicazione e promuove il dialogo con le organizzazioni della società civile e con i prestatori di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso.	5. Il Centro dell'UE mette a punto una strategia di comunicazione e promuove il dialogo con le organizzazioni della società civile e con i prestatori di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso. ***Le campagne di comunicazione sono facilmente comprensibili e accessibili a tutti i minori, alle loro famiglie e agli educatori nell'ambito dell'istruzione formale e non formale nell'Unione e sono intese a migliorare l'alfabetizzazione***

digitale e a garantire un ambiente digitale sicuro per i minori. Le campagne di comunicazione tengono conto della dimensione di genere del reato.

Or. en

Emendamento 1717
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il Centro dell'UE mette a punto una strategia di comunicazione e promuove il dialogo con le organizzazioni della società civile e con i prestatori di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso.	5. Il Centro dell'UE mette a punto una strategia di comunicazione e promuove il dialogo con le organizzazioni della società civile e con i prestatori di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso. ***Le campagne di comunicazione sono facilmente comprensibili e accessibili a tutti i minori, alle loro famiglie e agli educatori nell'ambito dell'istruzione formale e non formale nell'Unione e sono intese a migliorare l'alfabetizzazione digitale e a promuovere un ambiente digitale sicuro per i minori.***

Or. en

Emendamento 1718
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il Centro dell'UE ***mette a punto***	5. Il Centro dell'UE ***si coordina*** con le

una strategia di comunicazione e promuove il dialogo con le organizzazioni della società civile e con i prestatori di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso.	organizzazioni della società civile e con i prestatori di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso.

Or. en